



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale N. 122 del 26 Agosto 2022**

**LEGGI REGIONALI 22 AGOSTO 2022, NN. 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27**

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

#### ATTI DELLA REGIONE

##### LEGGI

##### PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

##### LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 21

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)..... 4

##### LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 22

Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione ..... 11

##### LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 23

Istituzione del premio “One Health Award” ..... 27

##### LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 24

Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili..... 30

##### LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 25

Norme per il sostegno e la promozione delle attività d’ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS..... 67

##### LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 26

Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica.76

##### LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 27

Istituzione e realizzazione del Giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano..... 81

---

---

PARTE I

---

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

---

ATTI DELLA REGIONE

---

---

LEGGI

---

**PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE**

LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 21

**Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).**



*Il Presidente della Regione*

### **ATTO DI PROMULGAZIONE N. 21**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 72/2 del 2.8.2022

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

### **LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2022 N. 21**

**Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Firmato digitalmente da: **Dot. Marco Marcellino**  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 22/08/2022 13:22:14



Consiglio regionale

### **Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)**

#### Art. 1

(Modifiche all'art. 3 della l.r. 7/2010)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) è sostituito dal seguente:  
"2. Costituiscono autorità esproprianti la Regione, le Province, i Comuni, le Città Metropolitane e le Unioni di Comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente."
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 7/2010 è sostituita dalla seguente:  
"b) la Provincia o l'Unione dei Comuni per l'opera che interessi il territorio di più Comuni;"

#### Art. 2

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 7/2010)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 7/2010 sono aggiunte le seguenti:  
"a-bis) nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare, nel caso di interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi;  
a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria;"
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 7/2010 è sostituita dalla seguente:  
"b) nei confronti delle singole Province o delle Unioni di Comuni, quando le opere si realizzano nell'ambito di più comuni non limitrofi, ricadenti nel territorio di rispettiva competenza;"

#### Art. 3

(Modifiche all'art. 17-bis della l.r. 7/2010)

1. Il comma 4 dell'articolo 17-bis della l.r. 7/2010 è abrogato.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 17-bis della l.r. 7/2010 è inserito il seguente:  
"5-bis. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 44 del d.p.r. 327/2001 l'indennità per la servitù di allagamento dovrà tener conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti."
3. Il comma 6 dell'articolo 17-bis della l.r. 7/2010 è sostituito dal seguente:  
"6. Salvo quanto previsto dal comma 5, per le aree assoggettate a servitù di allagamento non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni."

2

Art. 4  
(Abrogazioni)

1. L'articolo 18 della l.r. 7/2010 è abrogato.

Art. 5  
(Norma Finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/2 del 2.8.2022, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 22/08/2022 13:22:36



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:  
Lorenzo Sospiri  
Presidente  
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO  
Firmato il 08/08/2022 10:34  
Seriale Certificato: 86  
Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025  
TI Trust Technologies QTSP CA



TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
COORDINATI  
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON  
**DELIBERAZIONE N. 72/2 DEL 2 AGOSTO 2022**  
"Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 7  
(Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)"  
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

**LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2010, N. 7**

Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

**Art. 3**

Competenza in materia di espropri.

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5.
2. **Costituiscono autorità esproprianti la Regione, le Province, i Comuni, le Città Metropolitane e le Unioni di Comuni, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.**
3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilità, costituiscono autorità esproprianti:
  - a) il Comune nel cui territorio l'opera si realizza;
  - b) la Provincia o l'Unione dei Comuni per l'opera che interessi il territorio di più Comuni;**
  - c) la Provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio di più Province.
4. Possono essere altresì autorità esproprianti, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento.
5. Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.
6. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio od in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.

7. Gli enti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.
8. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni designa un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, designa, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.
9. Il dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. I provvedimenti emanati dal dirigente sono denominati "decreto" o "determina" nel rispetto delle norme organizzative dell'autorità espropriante.
10. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni sono posti a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

#### Art. 5

##### Conferimento di funzioni espropriative della Regione.

1. La Giunta regionale conferisce agli Enti Locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di "autorità espropriante" congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilità in base alla normativa vigente.
2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:
  - a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;  
**a-bis) nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare, nel caso di interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi;**  
**a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria;**
  - b) nei confronti delle singole Province o delle Unioni di Comuni, quando le opere si realizzano nell'ambito di più comuni non limitrofi, ricadenti nel territorio di rispettiva competenza;
  - c) nei confronti della Provincia prevalentemente interessata, quando le opere si realizzano nel territorio di più province;
  - d) nei confronti delle Comunità Montane, quando le opere si realizzano nel territorio di Comuni di rispettiva appartenenza.
3. I provvedimenti adottati nell'esercizio della delega sono trasmessi alla Giunta regionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale o nel sito informatico della Giunta regionale e per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 4.
4. Gli Enti Locali esercitano le funzioni delegate attraverso l'ufficio per le espropriazioni di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7.
5. L'onere finanziario, di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili nonché per l'espletamento dell'intera procedura espropriativa, comprensivo:
  - a) delle spese per l'istruttoria e l'esecuzione dell'intera procedura, di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 3;
  - b) delle indennità per gli espropri, per gli asservimenti, per le occupazioni temporanee e delle somme di cui agli artt. 40 e 42 del D.P.R. 327/2001;
  - c) delle somme di cui al successivo art. 15;
  - d) delle spese per le operazioni catastali, di registrazione, di trascrizione e notarili; dovrà essere previsto nel quadro economico dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche secondo la vigente disciplina normativa; tale onere non è da includere nelle somme per spese generali ai fini della valutazione della percentuale massima ammissibile di quest'ultime.
6. Con provvedimento della Giunta regionale saranno determinate le modalità di attuazione delle deleghe previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che disciplini i rapporti tra delegante e delegato, nonché le modalità di rendicontazione a cui deve attenersi il Responsabile del procedimento dell'Ente delegato a seguito dell'espletamento della procedura espropriativa per il recupero delle eventuali economie.
7. Le strutture regionali competenti all'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere di competenza regionale con provvedimento dirigenziale di conferimento della delega di funzioni espropriative, quantificano gli oneri di cui al precedente comma 5 e autorizzano l'assegnazione delle relative risorse all'Ente delegato mediante specifica disciplina dei rapporti con il medesimo Ente.
8. Le strutture di cui al comma 7, provvedono ad accantonare una somma pari al 3% dell'importo dell'opera a base di gara, per eventuali controversie secondo il principio di responsabilità solidale con l'Ente delegato.
9. In caso di documentata impossibilità dell'Ente delegato all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la competente struttura regionale assume le determinazioni necessarie per garantire la realizzazione dell'opera.
10. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ai soggetti competenti, nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale assegna al soggetto un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per provvedere nel merito. Trascorso inutilmente il termine predetto, la Giunta regionale può provvedere alla revoca della delega con recupero delle risorse a tal fine assegnate all'Ente delegato ed assumere le determinazioni necessarie per il compimento delle procedure espropriative.

11. Per i piccoli Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti il conferimento delle funzioni di "autorità espropriante" di cui al comma 1 è subordinato al consenso del Comune interessato dalla delega.

Art. 17-bis

Servitù di allagamento.

1. Le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di casse di espansione hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.
2. L'autorità competente come individuata all'articolo 3, nei casi di cui al comma 1, dispone la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle acque.
3. Le servitù di cui al presente articolo sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore dell'opera.
4. [Con provvedimento della Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è adottato un disciplinare che definisce i criteri di valutazione dell'indennità nel rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 e tenendo conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti]
5. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al presente articolo è comunque corrisposta una indennità determinata in misura non inferiore al quaranta per cento e non superiore ai due terzi dell'indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazioni.
- 5-bis. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 44 del d.p.r. 327/2001 l'indennità per la servitù di allagamento dovrà tener conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti.**
6. **Salvo quanto previsto dal comma 5, per le aree assoggettate a servitù di allagamento non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni.**
7. Per quanto non disposto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 327/2001.
8. Alle amministrazioni comunali nei cui territori sono realizzate le casse di espansione è riconosciuto un ristoro consistente nella realizzazione di opere di mitigazione delle criticità idrauliche, idrogeologiche ed ambientali.

\*\*\*\*\*

Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 72/2 del 2 agosto 2022 "Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)" sono i seguenti:*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 GIUGNO 2001, N. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

Art. 44

Indennità per l'imposizione di servitù

1. E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43.
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno.

\*\*\*\*\*

Valerio  
Taddei

Firmato  
digitalmente da  
Valerio Taddei  
Data: 2022.08.12  
11:51:50 +02'00'

LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 22

**Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione.**



*Il Presidente della Regione*

## **ATTO DI PROMULGAZIONE N. 22**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 72/3 del 2.8.2022

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

## **LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2022 N. 22**

**Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione.**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente  
Dott. Marco Marsilio  
Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 22/08/2022 13:27:00



Consiglio regionale

**Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione.**

CAPO I

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione nel rispetto dei limiti posti dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) per il mantenimento di partecipazioni in società pubbliche e ai fini del processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle società in house, disciplina con la presente legge:
  - a) gli aspetti generali inerenti la definizione degli indirizzi strategici, la razionalizzazione dei costi nonché l'individuazione di criteri per l'esercizio del controllo analogo per le proprie società in house;
  - b) le modifiche necessarie alla conclusione del processo di fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A..
2. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nella presente legge in materia di partecipazioni pubbliche della Regione resta ferma la disciplina generale contenuta nel d.lgs. 175/2016.

Art. 2

(Indirizzi strategici per le società *in house*)

1. In sede di approvazione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) e in coerenza con il medesimo periodo di programmazione, la Regione definisce, nel quadro dei contenuti previsti dall'allegato 4.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli indirizzi strategici per le attività delle proprie società in house tenendo conto dei generali principi di equilibrio di bilancio e dell'esigenza di una maggiore e costante razionalizzazione dei costi.
2. Nell'ambito del quadro finanziario delle risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria contenuto nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) sono individuate, fra l'altro, le risorse finanziarie necessarie alle attività delle società in house della Regione.
3. Gli indirizzi strategici per le società in house di cui al comma 1 sono aggiornati in occasione dell'approvazione da parte della Giunta regionale della nota di aggiornamento al DEFR.

2

4. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente per ognuna delle proprie società in house, mediante gli strumenti definiti per il controllo analogo, esercita la vigilanza sull'attuazione degli indirizzi strategici di cui al comma 1, nonché il controllo sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 2.

## Art. 3

(Controllo analogo congiunto sulle società in house)

1. La Regione esercita il controllo analogo sulle proprie società *in house*, anche in forma congiunta con altre Amministrazioni Pubbliche nel rispetto dell'articolo 16 del d.lgs. 175/2016.

## Art. 4

(Autorizzazione alla fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A.)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, con la presente legge è autorizzata la fusione per incorporazione della società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. nella società Fi.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese) S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2504 del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, la società Fi.R.A. S.p.A. subentra alla società incorporata Abruzzo Sviluppo S.p.A. in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali anteriori alla fusione.
3. Per effetto della fusione, al personale di Abruzzo Sviluppo S.p.A. che transita alle dipendenze Fi.R.A. S.p.A. si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano, per quanto applicabili, le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge comunitaria per il 1990)).

## Art. 5

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 87/87)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese) è aggiunto il seguente:  
"2-bis. Oltre alla Regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale sociale, possono assumere la qualità di soci della società in house Fi.R.A. S.p.A. gli enti pubblici territoriali, le Camere di commercio della Regione, nonché le associazioni tra enti pubblici anche in forma consortile."

## Art. 6

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 87/87)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 87/87 è aggiunto il seguente:  
"2-bis. La Regione, nell'ambito delle finalità perseguibili dalle proprie società partecipate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d) del d.lgs. 175/2016, previa sottoscrizione di apposita convenzione e nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di affidamento in *house providing*, con

3

particolare riferimento all'articolo 192, comma 2 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si avvale della Fi.R.A. S.p.A. per lo svolgimento delle attività di supporto alle strutture regionali competenti nell'attuazione dei Programmi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) nonché dei Programmi nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) mediante gli affidamenti diretti consentiti ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 175/2016, nonché delle attività in materia di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e riconversione delle Risorse Umane."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 87/87 è aggiunto il seguente:

"4-bis Nell'ambito delle attività svolte dalla società in house Fi.R.A. S.p.A a favore della Regione per l'attuazione dei Programmi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) nonché dei Programmi nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per la concessione di aiuti di Stato al sistema regionale delle imprese sotto forma di strumenti finanziari e/o fondi rotativi, le quote di risorse già destinate dai predetti Programmi a tali strumenti finanziari e non più soggette al vincolo stabilito dai rispettivi Programmi permangono nella disponibilità della medesima società *in house*, per la riprogrammazione a cura del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, per interventi a favore delle imprese, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato."

Art. 7

(Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 87/87)

1. L'articolo 6 della l.r. 87/87 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Organi di amministrazione e controllo delle società e modalità organizzative e di funzionamento)

1. La società è amministrata secondo quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 175/2016. Per le modalità di nomina, di revoca, nonché per la durata dell'incarico dell'organo di amministrazione si rinvia alle disposizioni sulle società contenute nel codice civile.
2. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore unico o da una società di revisione, individuati tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale vigente in materia e delle disposizioni dello Statuto della società.
3. I compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società sono fissati nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 11 del d.lgs. 175/2016 e dalla normativa statale vigente in materia.
4. Lo Statuto disciplina le modalità organizzative e di funzionamento della società nel rispetto delle norme sulle società contenute nel codice civile e delle norme generali di diritto privato per tutto quanto non derogato dal d.lgs. 175/2016."

Art. 8

(Disposizioni di rinvio)

1. Ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, tutti i riferimenti alla società Abruzzo Sviluppo S.p.A. contenuti in tutte le leggi e regolamenti regionali e negli atti vigenti si

4

intendono riferiti alla società Fi.R.A. S.p.A., a partire dalla data indicata nell'atto di fusione.

Art. 9  
(Abrogazioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 59 (Gestione in house providing della Fi.R.A. S.p.A.. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della Fi.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese)), le parole "in qualità di socio unico della Fi.R.A. S.p.A.," sono soppresse.
2. L'articolo 4 della l.r. 87/87 è abrogato.
3. L'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale) è abrogato.

Art. 10  
(Norma finanziaria)

1. Il presente Capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, non essendo state applicate al progetto di fusione predisposto le disposizioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile, che prevedono la definizione del rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro e la definizione delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.

CAPO II

Art. 11  
(Disposizioni per il rafforzamento delle funzioni della Fi.R.A. S.p.A.)

1. All'esito del completamento del processo di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A., la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, al fine di non disperdere il patrimonio funzionale e professionale detenuto dall'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, ritenuto di importanza strategica per il miglioramento della capacità formativa e progettuale della Regione, assorbe, ad integrazione e rafforzamento della propria offerta di servizi, le funzioni statutarie originariamente attribuite all'Associazione CIAPI Abruzzo Formazione, in stato di liquidazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta ogni atto necessario ad assicurare l'adeguamento dello statuto di Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale all'assunzione delle nuove funzioni ed apporta le eventuali modifiche ed integrazioni al relativo contratto di servizio.
3. La Giunta regionale provvede all'adozione degli atti di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla conclusione del processo di fusione di cui al comma 1.
4. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale è autorizzata ad incrementare la dotazione organica vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare ai sensi del comma 7, attraverso il reclutamento di personale qualificato idoneo a svolgere le funzioni aggiuntive di cui al comma 1.

5

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 del d.lgs. 175/2016, la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, nell'ambito delle procedure di selezione volte al reclutamento del personale di cui al comma 4, valorizza l'esperienza professionale maturata nel settore della formazione.
6. Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale provvede all'integrazione della dotazione organica e all'attivazione delle procedure di selezione di cui al comma 4 al termine del processo di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A. ed entro sessanta giorni dalla conclusione degli adeguamenti statutari e contrattuali di cui al comma 2.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificabili in euro 240.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, sono apportate le seguenti variazioni alla parte spesa dello stato di previsione del bilancio regionale 2022-2024, esercizi 2022, 2023 e 2024:
  - a) in aumento per euro 240.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, servizi per la formazione", Titolo 1, Missione 15, Programma 02, in termini di competenza e cassa per l'anno 2022 e di sola competenza per gli anni 2023 e 2024;
  - b) in diminuzione per euro 240.000,00, Titolo 1, Missione 20, Programma 03, in termini di competenza e cassa per l'anno 2022 e di sola competenza per gli anni 2023 e 2024.
8. Per le annualità successive al 2024 si provvede attraverso la legge di bilancio.

Art. 12  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/3 del 2.8.2022, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 22/08/2022 13:27:23



Firmato digitalmente da:  
Lorenzo Sospiri  
Presidente  
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO  
Firmato il 08/08/2022 10:35  
Seriale Certificato: 86  
Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025  
TI Trust Technologies QTSP CA

AM/VT/rd



TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
COORDINATI  
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON  
**DELIBERAZIONE N. 72/3 DEL 2 AGOSTO 2022**  
"Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo  
Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione"

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

**LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1987, N. 87**

Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese

Art. 1

Natura e regime giuridico.

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione, in forma di società per azioni, di una società finanziaria regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata F.I.R.A. S.p.A.  
Essa opera nei settori d'interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione per il raggiungimento dei fini propri della Regione, in conformità degli articoli 7, 8 e 9 dello statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti, anche usufruendo di provvidenze e incentivi riservati dalla C.E.E. direttamente alle finanziarie regionali.
2. [Oltre alla Regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale, possono essere soci della F.I.R.A. S.p.A. gli enti pubblici territoriali, le Camere di commercio, le banche, le società cooperative, i consorzi, le associazioni imprenditoriali di categoria anche tramite enti o società di loro emanazione]
- 2-bis. Oltre alla Regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale sociale, possono assumere la qualità di soci della società in house F.I.R.A. S.p.A. gli enti pubblici territoriali, le Camere di commercio della Regione, nonché le associazioni tra enti pubblici anche in forma consortile.**

Art. 2

Finalità.

1. La F.I.R.A. S.p.A. è strumento di attuazione della programmazione economica regionale e, nell'ambito delle competenze regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, per la piena occupazione e l'utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo e per la valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali nonché per la promozione e per lo sviluppo della cultura.
2. A tali fini la F.I.R.A. S.p.A., [direttamente o mediante società da lei promosse o partecipate, il cui capitale potrà anche essere riservato per la maggioranza a soggetti di diritto privato] nel rispetto delle disposizioni regionali in

materia di controllo analogo e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, potrà:

- a) assumere partecipazioni societarie finalizzate alla realizzazione di piani e programmi regionali e di derivazione europea approvati con deliberazione della Giunta regionale e sottoposti ad obbligo di rendicontazione alla Regione. Sono comunque escluse partecipazioni in società che abbiano come scopo attività meramente finanziarie;
  - b) prestare assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese abruzzesi, anche mediante la concessione di garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari;
  - c) attivare ogni forma di finanza innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita ed al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese abruzzesi;
  - d) promuovere, in collegamento con i Consorzi di sviluppo industriale e consorzi misti ai sensi della L. n. 317 del 1991, la nascita di società e centri di servizi reali all'interno degli agglomerati e dei distretti industriali d'Abruzzo;
  - e) gestire, per conto della Regione e previa deliberazione della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché fondi di origine comunitaria, con l'obbligo di rendicontare alla Giunta regionale per il tramite del settore competente per materie;
  - f) prestare assistenza finanziaria agli imprenditori agricoli singoli o associati;
- f-bis) anticipare l'erogazione dei contributi regionali provvisoriamente concessi ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi - Legge europea regionale 2013).
- 2-bis. La Regione, nell'ambito delle finalità perseguibili dalle proprie società partecipate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d) del d.lgs. 175/2016, previa sottoscrizione di apposita convenzione e nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di affidamento in house providing, con particolare riferimento all'articolo 192, comma 2 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si avvale della Fi.R.A. S.p.A. per lo svolgimento delle attività di supporto alle strutture regionali competenti nell'attuazione dei Programmi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) nonché dei Programmi nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) mediante gli affidamenti diretti consentiti ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 175/2016, nonché delle attività in materia di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e riconversione delle Risorse Umane.**
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Fi.R.A. S.p.A. è vincolata al rispetto di criteri di economicità della gestione di produttività dell'investimento.
- 3-bis. La Fi.R.A. S.p.A., nell'esercizio delle proprie funzioni, in sede di assegnazione di fondi pubblici, assicura il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
4. La società potrà effettuare qualsiasi operazione mobiliare e svolgere attività, comprese quelle di studio e di ricerca, necessarie per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale
- 4-bis Nell'ambito delle attività svolte dalla società in house Fi.R.A. S.p.A a favore della Regione per l'attuazione dei Programmi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) nonché dei Programmi nazionali del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per la concessione di aiuti di Stato al sistema regionale delle imprese sotto forma di strumenti finanziari e/o fondi rotativi, le quote di risorse già destinate dai predetti Programmi a tali strumenti finanziari e non più soggette al vincolo stabilito dai rispettivi Programmi permangono nella disponibilità della medesima società in house, per la riprogrammazione a cura del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, per interventi a favore delle imprese, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.**

#### Art. 4

[Interventi speciali.

1. La FIRA SpA, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, redige, entro il 15 ottobre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il Consiglio regionale delibera entro 30 giorni dalla trasmissione del documento da parte della Giunta regionale.
2. La FIRA SpA è tenuta, altresì, a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale al Settore industria della Giunta regionale.]

#### Art. 6

(Organi di amministrazione e controllo delle società e modalità organizzative e di funzionamento)

1. La società è amministrata secondo quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 175/2016. Per le modalità di nomina, di revoca, nonché per la durata dell'incarico dell'organo di amministrazione si rinvia alle disposizioni sulle società contenute nel codice civile.

2. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore unico o da una società di revisione, individuati tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale vigente in materia e delle disposizioni dello Statuto della società.
3. I compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società sono fissati nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 11 del d.lgs. 175/2016 e dalla normativa statale vigente in materia.
4. Lo Statuto disciplina le modalità organizzative e di funzionamento della società nel rispetto delle norme sulle società contenute nel codice civile e delle norme generali di diritto privato per tutto quanto non derogato dal d.lgs. 175/2016.

LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2012, N. 40

Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale

Art. 5

[Abruzzo Sviluppo Spa

1. Abruzzo Sviluppo SpA e' la societa' "in house" della Regione Abruzzo che opera, in conformita' alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 11 (Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione di una SpA denominata Abruzzo Sviluppo) e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza vigente in materia. La Regione Abruzzo nomina il Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri.
2. Abruzzo Sviluppo SpA supporta la Regione Abruzzo nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo e la competitivita' territoriale e per quanto disciplinato nella presente legge.
3. Abruzzo Sviluppo SpA e' sottoposto al controllo analogo della Regione Abruzzo cosi' come disciplinato dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente. Entro centoottanta giorni dall'approvazione della presente legge, su proposta dell'Assessorato per lo sviluppo economico, la Giunta approva un disciplinare che regola le modalita' di applicazione del controllo analogo.
4. Abruzzo Sviluppo SpA, entro il 30 gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, sulla base delle convenzioni in essere e degli affidamenti ricevuti, un Piano triennale delle attivita' con il dettaglio dell'anno in corso.
5. La Regione Abruzzo, per il tramite delle Direzioni regionali, puo' affidare alla societa' Abruzzo Sviluppo SpA compiti, sulla base di specifici progetti denominati Progetti speciali, con risorse di competenza delle medesime Direzioni, che provvedono a dare esecuzione con propri atti alle parti del progetto di propria competenza.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito organismo di consultazione con funzioni di monitoraggio e valutazione delle attivita' di Abruzzo Sviluppo SpA. L'organismo e' composto da sei membri che, con adeguata rotazione, rappresentano le associazioni di categoria regionali. La partecipazione all'organismo e' a titolo gratuito.
7. Abruzzo Sviluppo SpA e' tenuta all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE) e successive modifiche. Abruzzo Sviluppo SpA, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale secondo le direttive della Giunta regionale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
8. La Regione Abruzzo puo' istituire un Fondo di Dotazione a copertura dei costi generali di Abruzzo Sviluppo.]

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2017, N. 59

Gestione in house providing della Fi.R.A. S.p.A.. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della Fi.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese)

Art. 1

(Gestione "in house providing" della FI.R.A. S.p.A.)

1. La presente legge disciplina la gestione secondo il modello "in house providing" della societa' finanziaria regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata FI.R.A. S.p.A., societa' per azioni costituita ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, all'acquisizione di quote di capitale sociale della FI.R.A. S.p.A., fino al raggiungimento dell'intero capitale sociale e a porre in essere ogni altra attivita' necessaria a rendere la medesima quale societa' in house.
3. La Regione Abruzzo, [in qualita' di socio unico della FI.R.A. S.p.A.,] esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con poteri di indirizzo, direzione, coordinamento, controllo e supervisione delle attivita' della societa', nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale vigenti in materia, secondo le modalita' previste dallo Statuto della societa'.

4. I contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra la Regione e la società in house sono stipulati in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

\*\*\*\*\*

#### Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 72/3 del 2 agosto 2022 "Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione" sono i seguenti:*

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (Legge comunitaria per il 1990).

Art. 47  
(Trasferimento d'azienda)

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:
  - a) la data o la data proposta del trasferimento;
  - b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
  - c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
  - d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
- 1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.
- 4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende:
  - a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
  - b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
  - c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.
5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il

cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscrivere nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.

- 5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.
- 5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che comunque non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro i periodi maggiori stabiliti dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.

DECRETO LEGISLATIVO 18 MARZO 2016, N. 50  
Codice dei contratti pubblici.

#### Art. 192

##### Regime speciale degli affidamenti in house

1. È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.
2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175  
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

#### Art. 4

##### Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.
8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
- 9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.
- 9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite

dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

#### Art. 11

##### Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.
9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
  - a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
  - b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
  - d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
  11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
  12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.
  13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.
  14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
  16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

#### Art. 16

##### Società in house

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
  - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
  - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
  - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
- 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici,

entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

\*\*\*\*\*

Valerio  
Taddei

Firmato  
digitalmente da  
Valerio Taddei  
Data: 2022.08.12  
11:53:21 +02'00'

LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 23

**Istituzione del premio "One Health Award".**



*Il Presidente della Regione*

## **ATTO DI PROMULGAZIONE N. 23**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 72/4 del 2.8.2022

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

## **LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2022 N. 23**

### **Istituzione del premio "One Health Award"**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente  
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 22/08/2022 13:29:34



Consiglio regionale

## Istituzione del premio "One Health Award"

### Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di sostenere l'istituzione del premio per la Salute Unica e Globale "One Health Award" è autorizzata la spesa complessiva di euro 450.000,00 ripartita equamente nel triennio 2022, 2023 e 2024 a cui si fa fronte con le risorse di un nuovo stanziamento allocato al Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del bilancio regionale 2022-2024.

### Art. 2 (Norma finanziaria)

1. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 1, per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio finanziario 2022 per competenza e cassa, esercizi finanziari 2023 e 2024 per competenza:
  - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 "Attività culturali interventi diversi nel settore culturale", capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Finanziamento per l'istituzione del premio One Health Award", per euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Per le annualità successive al 2024, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio nei pertinenti capitoli di spesa.
3. Al Dipartimento regionale preposto alle attività culturali è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni della presente legge.

### Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/4 del 2.8.2022, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
AM/VA Data/22/08/2022 13:29:53



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:  
Lorenzo Sospiri  
Presidente  
CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO  
Firmato il 08/08/2022 10:35  
Seriale Certificato: 86  
Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025  
TI Trust Technologies QTSP CA

LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 24

**Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.**



*Il Presidente della Regione*

### **ATTO DI PROMULGAZIONE N. 24**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 72/7 del 2.8.2022

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

### **LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2022 N. 24**

**Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO

Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO

Data: 22/08/2022 13:32:35



Consiglio regionale

**Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili**

Art. 1

(Incentivi all'associazionismo comunale)

1. La Regione Abruzzo favorisce i progetti di riorganizzazione degli enti locali finalizzati alla realizzazione di unioni e fusioni di comuni ed eroga incentivi per l'esercizio associato di funzioni ai sensi della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'annualità 2022 ed euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità del 2023 e 2024, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024:
  - a) esercizio 2022 variazione per competenza e cassa:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 11464 denominato "Oneri per la realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni e del programma di riordino territoriale di cui agli artt. 9, 10 e 11 della L.R. 143/1997", per euro 300.000,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, capitolo 11495.5 denominato "Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - Trasferimenti ai Comuni per rimborso spese elettorali", per euro 180.000,00;
    - 3) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540.1 denominato "Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane soppresse", per euro 120.000,00;
  - b) esercizio 2023 variazione per competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 11464 denominato "Oneri per la realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni e del programma di riordino territoriale di cui agli artt. 9, 10 e 11 della L.R. 143/1997", per euro 1.500.000,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, capitolo 11495.5 denominato "Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - Trasferimenti ai Comuni per rimborso spese elettorali", per euro 780.000,00;
    - 3) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540.1 denominato "Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane soppresse", per euro 720.000,00;
  - c) esercizio 2024 variazione per competenza:

2

- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 11464 denominato "Oneri per la realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni e del programma di riordino territoriale di cui agli artt. 9, 10 e 11 della L.R. 143/1997", per euro 1.500.000,00;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, capitolo 11495.5 denominato "Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - Trasferimenti ai Comuni per rimborso spese elettorali", per euro 780.000,00;
- 3) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540.1 denominato "Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane soppresse", per euro 720.000,00.

#### Art. 2

(Potenziamento dell'Osservatorio regionale di Polizia Locale e sicurezza urbana)

1. La Regione Abruzzo al fine di potenziare e sviluppare le attività dell'Osservatorio regionale di Polizia Locale e Sicurezza urbana di cui all'articolo 23 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012), tenuto conto delle specifiche professionalità richieste per lo svolgimento delle suddette attività, procede all'avvalimento di n. 2 unità di personale di polizia locale in dotazione agli enti locali.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per il biennio 2022-2023, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024:
  - a) esercizio 2022 variazione per competenza e cassa:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 10, capitolo 135.1 denominato "Oneri diretti personale in avvalimento", per euro 40.000,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 03, Programma 01, capitolo 13000.1 denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla L.R. 20 novembre 2016, n.42 per istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale di polizia locale", per euro 40.000,00;
  - b) esercizio 2023 variazione per competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 10, capitolo 135.1 denominato "Oneri diretti personale in avvalimento", per euro 60.000,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 03, Programma 01, capitolo 13000.1 denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla L.R. 20 novembre 2016, n. 42 per istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale di polizia locale", per euro 60.000,00.

#### Art. 3

(Potenziamento dell'attività formativa del personale della polizia locale)

1. La Regione Abruzzo, al fine di potenziare ulteriormente le competenze professionali del personale appartenente alla polizia locale, attua i percorsi formativi di cui all'articolo 21 della l.r. 42/2013.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in complessivi euro 90.000,00 per il triennio 2022-2024, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024:

- a) esercizio 2022 variazione per competenza e cassa:
- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, capitolo 32430.2 denominato "Spese per la realizzazione di corsi per operatori di Polizia locale, per la scuola di P.L. e Osservatorio di Polizia Locale", per euro 30.000,00;
  - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 03, Programma 01, capitolo 13000.1 denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla L.R. 20 novembre 2016, n. 42 per istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale di polizia locale", per euro 30.000,00;
- b) esercizio 2023 variazione per competenza:
- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, capitolo 32430.2 denominato "Spese per la realizzazione di corsi per operatori di Polizia locale, per la scuola di P.L. e Osservatorio di Polizia Locale", per euro 20.000,00;
  - 2) in diminuzione parte Spesa Titolo 1, Missione 03, Programma 01, capitolo 13000.1 denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla L.R. 20 novembre 2013, n. 42 per istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale di polizia locale", per euro 20.000,00;
- c) esercizio 2024 variazione per competenza:
- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, capitolo 32430.2 denominato "Spese per la realizzazione di corsi per operatori di Polizia locale, per la scuola di P.L. e Osservatorio di Polizia Locale", per euro 40.000,00;
  - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 03, Programma 01, capitolo 13000.1 denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla L.R. 20 novembre 2013, n. 42 per istituzione e funzionamento dell'Osservatorio regionale di polizia locale", per euro 40.000,00.

#### Art. 4

(Contributo straordinario in favore dell'Associazione culturale EREBOR)

1. Al fine di contribuire ai costi di realizzazione della seconda edizione della manifestazione "Swing sotto le Stelle", la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario pari a euro 4.500,00 in favore dell'Associazione culturale EREBOR.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, per euro 4.500,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 4.500,00.

#### Art. 5

(Contributo alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Penne - ODV)

1. Al fine di consentire alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Penne - ODV l'allestimento di un punto mobile di pronto intervento presso il Comune di Farindola, gestito dai volontari dell'associazione, la Regione Abruzzo provvede per l'anno 2022 allo stanziamento di risorse per euro 70.000,00 in favore della Croce Rossa Italiana - Comitato di Penne - ODV per l'acquisto di un'ambulanza.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, quantificati per l'esercizio 2022 in euro 70.000,00, si fa fronte con le risorse della Missione 13, Programma 08, Titolo 1 nell'ambito del bilancio regionale di previsione 2022-2024, esercizio 2022.
3. La copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 70.000,00, è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022:
  - a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 13, Programma 08, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo in favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Penne - ODV per l'acquisto di un'ambulanza", per euro 70.000,00;
  - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, Cap. 35001/2 (Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni relative ai tributi propri) per euro 70.000,00;
4. le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia sanitaria adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare la variazione di cui al presente articolo, anche senza l'assenso da parte del Centro di responsabilità, titolare delle risorse regionali individuate per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla norma di legge, in quanto le maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b), utilizzate ai fini della predetta copertura, sono già state accertate e riscosse.

## Art. 6

(Modifiche alla l.r. 9/2022)

1. Alla legge regionale 9 giugno 2022, n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole "risanamento ambientale" sono inserite le seguenti "e paesaggistico";
  - b) alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 7, dopo le parole "(Codice dei contratti pubblici)." sono aggiunte le seguenti: "L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. 175/2016.";
  - c) il comma 5 dell'articolo 7 è abrogato;
  - d) al comma 9 dell'articolo 7 le parole "per concessioni" sono soppresse;
  - e) al comma 2 dell'articolo 10 la parole "comma 8" sono sostituite con le seguenti: "comma 6";
  - f) al comma 2 dell'articolo 11 le parole "alla valutazione delle proposte progettuali gestionali partecipano tutte le Amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale e locale;" sono sostituite con le seguenti: "alla valutazione e selezione delle proposte progettuali

- gestionali partecipano, secondo le modalità disciplinate dagli articoli 16 e 18, tutte le Amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale e locale;"
- g) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12, dopo la parola "selezione" sono aggiunte le seguenti: "e valutazione";
- h) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 13, dopo le parole "di carattere ambientale" sono inserite le seguenti: "e di tutela paesaggistica";
- i) il comma 5 dell'articolo 21 è abrogato;
- j) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 le parole "canone aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 5" sono sostituite con le seguenti: "onere compensativo di cui all'articolo 31, comma 1-bis";
- k) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La Regione assicura interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del d.lgs. 79/1999";
  - 2) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole "ambienti acquatici," sono aggiunte le seguenti parole "nonché la tutela del paesaggio";
- l) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il concessionario è tenuto a versare annualmente alla Regione, entro il 28 febbraio, un onere compensativo di euro 10,00 per ogni kW di potenza nominale media, per la promozione ed il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo.";
  - 2) Il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Gli introiti derivanti dal pagamento dell'onere di cui al comma 1-bis sono destinati integralmente ai comuni di cui al comma 1 e sono riservati esclusivamente al finanziamento ed alla promozione delle misure di cui al presente articolo.";
- m) il comma 4 dell'articolo 32 è sostituito con il seguente:

"4. Nel caso di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento, di una o entrambe le rate del canone di cui all'articolo 21, comma 1, o dell'onere compensativo di cui all'articolo 31, comma 1-bis, o di una o entrambe le rate del canone aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 6, l'importo del canone non pagato è incrementato, per l'annualità successiva, a titolo di sanzione, del 50 per cento.";

n) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 34 la parola "canone" è sostituita con le parole "onere compensativo";

o) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 le parole "di cui al comma 5 dell'articolo 21 relative al canone aggiuntivo" sono sostituite con le seguenti: "di cui al comma 1-bis dell'articolo 31 relative all'onere compensativo";

p) al comma 2 dell'articolo 36 le parole "comma 5" sono sostituite con le parole "comma 6".

## Art. 7

(Modifica all'art. 16 della l.r. 10/2022)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 10 (Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è abrogato.

## Art. 8

(Modifiche alla l.r. 11/2022)

1. Alla legge regionale 13 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) i termini "sordomuti" e "sordi prelinguali" ovunque ricorrano sono sostituiti con l'espressione "sordi";
  - b) al comma 1 dell'articolo 1 la parola "sordomute" è sostituita con la parola "sorde";
  - c) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della presente legge:

    - a) sono considerati ciechi i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
    - b) sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi).";
  - d) ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare".

## Art. 9

(Disposizioni in materia di agricoltura)

1. All'articolo 12-bis della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. All'organizzazione della Fiera, nel rispetto del programma approvato, provvede quale soggetto attuatore l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive). Il Servizio regionale competente in materia provvede a trasferire annualmente le commesse risorse individuate al comma 4 dell'articolo 24."
2. All'articolo 7 della legge regionale 15 marzo 2021, n. 5 (Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. All'organizzazione della Fiera, nel rispetto del programma condiviso dai Dipartimenti competenti individuati ai sensi del comma 2, provvede quale soggetto

attuatore l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive). Il Servizio regionale competente, in qualità di Centro di Responsabilità, provvede a trasferire annualmente le connesse risorse presenti sul pertinente capitolo."

3. Il comma 1 dell'articolo 11-ter della legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo), è sostituito dal seguente:

"1. Gli immobili conferiti con l'autorizzazione prevista dalla presente legge sono vincolati al perseguimento dell'oggetto sociale e nelle ipotesi di scioglimento e cessazione delle attività degli enti proprietari sono riacquisiti al patrimonio della Regione Abruzzo. Detti immobili sono altresì riacquisiti al patrimonio regionale su specifica richiesta da parte dell'Amministrazione regionale che può concederli in comodato d'uso."

4. All'articolo 4-bis della legge regionale 27 gennaio 1997, n. 7 (Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 le parole "una riduzione del 30%" sono sostituite con le parole "una riduzione del 50%";

- b) al comma 6 dopo le parole "previa iscrizione ipotecaria" sono inserite le seguenti "o previa presentazione di polizza fideiussoria";

- c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Per le aree di sedime di cui al comma 4 il Comune territorialmente competente, previa stipula di una convenzione con la Regione, può chiedere direttamente all'Agenzia del Territorio le determinazioni dei valori di cui al medesimo comma 4, anticipandone le relative spese. La richiesta di valutazione è corredata della stima effettuata da parte dell'ufficio tecnico comunale. Il Comune, ottenuta la determinazione del valore dell'area di sedime chiede al Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale di attivare le procedure per l'alienazione.

6-ter. Il 20% dei proventi delle alienazioni è destinato, nel bilancio regionale ovvero nel fondo di rotazione di cui al comma 6-quater, al rimborso ai Comuni degli oneri sostenuti per le valutazioni di cui al comma 4 effettuate dall'agenzia del territorio, fino a concorrenza dell'importo anticipato se l'introito derivante dall'alienazione risulta capiente e comunque nel limite del 20% di esso.

6-quater. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, può avvalersi per la gestione dei procedimenti di cui al presente articolo, mediante stipula di apposita convenzione, di società in house, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), anche ai fini della istituzione di uno specifico fondo di rotazione.

6-quinquies. Lo strumento di cui al comma 6-quater può essere utilizzato anche nell'ambito della gestione dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, per i quali la Regione, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, può avvalersi del supporto dei Consorzi di bonifica ai quali rimborsa i relativi oneri."

5. All'articolo 63 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

8

- a) al comma 4 le parole "il Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge" sono sostituite dalle parole "l'ente competente così come individuato dalla presente legge";
- b) al comma 5 le parole "comma 5-bis" sono sostituite con le parole "comma 5-ter".

## Art. 10

(Disposizioni per il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato)

1. Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere nell'ambito territoriale unico regionale, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data.

## Art. 11

(Ulteriore finanziamento delle iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà)

1. Per l'esercizio 2022, lo stanziamento del capitolo di spesa 71532 "Iniziative per il sostegno alimentare per le persone in stato di povertà", Missione 12, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale 2022-2024, è incrementato di ulteriori euro 100.000,00.
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022:
  - a) in aumento parte Spesa: capitolo 71532 "Iniziative per il sostegno alimentare per le persone in stato di povertà", Missione 12, Programma 02, Titolo 1, per euro 100.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, capitolo 11495.5 denominato "Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - Trasferimenti ai Comuni per rimborso spese elettorali", per euro 100.000,00.
3. Alla Tabella degli stanziamenti continuativi delle leggi regionali di cui all'allegato 1 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)) la previsione dello stanziamento del capitolo di spesa 71532, Missione 12, Programma 02, Titolo 1, è aumentato, per l'anno 2022, per il corrispondente importo.
4. Al Dipartimento regionale competente in materia di Lavoro - Sociale è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente articolo.

## Art. 12

(Contributo all'Istituto IPSIAS Di Marzio Michetti per percorsi IeFP)

1. Per assicurare l'erogazione in via sussidiaria, da parte dell'Istituto Professionale Di Marzio-Michetti di Pescara, del percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) di "Operatore del benessere", sulla base di quanto previsto dal decreto del

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale) e dall'Accordo (acconciatore/estetista) intercorso tra la Regione Abruzzo e l'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo in recepimento dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107), è autorizzata la spesa per l'anno 2022 di euro 40.000,00, da assegnare all'acquisizione di docenze tecnico-professionali per le quali manca la specifica classe di concorso presso il Ministero dell'Istruzione.

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022:
  - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 15, Programma 02, capitolo 51650 "Prestazioni per docenze tecnico-professionali", per euro 40.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540.1 denominato "Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane soppresse", per euro 40.000,00.

#### Art. 13

(Ulteriore contributo alle Sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale Sordomuti)

1. Per l'esercizio 2022, lo stanziamento del capitolo di spesa 71625 "Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale Sordomuti (ENS) - L.R. 29.11.1982, n. 87", Missione 12, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale 2022-2024, è incrementato di ulteriori euro 60.000,00.
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022:
  - a) in aumento parte Spesa: capitolo 71625 "Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale Sordomuti (ENS) - L.R. 29.11.1982, n. 87", Missione 12, Programma 02, Titolo 1, per euro 60.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540.1 denominato "Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane soppresse", per euro 60.000,00.
3. Al Dipartimento regionale competente in materia di Lavoro – Sociale è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente articolo.

10

## Art. 14

(Modifica all'art. 5 della l.r. 18/2001)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), dopo le parole "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti "e dei consiglieri segretari".

## Articolo 15

(Contributo straordinario all'associazione Famiglia Abruzzese)

1. La Regione Abruzzo concede per l'anno 2022 all'associazione Famiglia Abruzzese, con sede in Montreal (Canada) un contributo straordinario per l'organizzazione dell'evento, in Montreal, in onore dei 50 anni dell'associazione, per una spesa prevista di euro 10.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo straordinario all'associazione Famiglia Abruzzese", istituito nella parte Spesa del bilancio regionale di previsione pluriennale 2022-2024, esercizio 2022, Missione 07 "Turismo", Programma 02 "Politica regionale unitaria per il turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale".
3. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 2/2022, mediante applicazione per il corrispondente importo dell'avanzo di cui all'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ((Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali commesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modificazioni, come determinato in sede di Rendiconto per l'esercizio 2020.

## Art. 16

(Intervento Progetto "Borghi più belli")

1. Al fine di consentire il finanziamento, per l'importo di euro 200.000,00, dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 2/2022 denominato "Borghi più belli", all'esercizio 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 01, per euro 200.000,00;
  - b) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione da denominare "Intervento Progetto Borghi più belli", per l'importo di euro 200.000,00.
2. Relativamente all'esercizio 2022, le maggiori spese di cui al comma 1 sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 e nei limiti dei relativi importi.
3. All'articolo 6, comma 2, terzo periodo, della l.r. 2/2022, all'interno della parentesi è espunta l'espressione "Borghi più belli".

11

## Art. 17

(Adeguamento dotazioni per noleggio mezzo di trasporto per attività di ispezione e controllo e per affidamento di attività di supporto al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio)

1. Al fine di consentire il noleggio di un mezzo di trasporto per la esecuzione di attività di ispezione e controllo e l'affidamento di attività di supporto a favore del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, nell'esercizio 2022 del bilancio regionale di previsione 2022/2024 è autorizzato lo stanziamento dell'importo di euro 80.000,00, sul capitolo di entrata 31150, art. 2 e la correlata istituzione di due nuovi capitoli di spesa, con dotazione rispettivamente di euro 10.000,00 e di euro 70.000,00, da destinare alle finalità ipotizzate.
2. Al bilancio regionale di previsione 2022/2024, per il solo esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03, capitolo 31150, art. 2, per euro 80.000,00;
  - b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 01, Capitolo di nuova istituzione da denominare "Acquisto di servizi-noleggio mezzi di trasporto da proventi del canone di concessione per le acque minerali e termali", con dotazione di euro 10.000,00;
  - c) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 14, Programma 01, Capitolo di nuova istituzione da denominare "Acquisto di servizi da proventi del canone di concessione per le acque minerali e termali", con dotazione di euro 70.000,00.
3. Relativamente all'esercizio 2022, le maggiori spese di cui al comma 1 sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al comma 2, lettera a) e nei limiti dei relativi importi.

## Art. 18

(Contributo al Comune di Vasto)

1. La Regione Abruzzo, nel quadro delle politiche per la promozione del settore della Cultura, per l'anno 2022, intende sostenere iniziative, manifestazioni e spettacoli di carattere nazionale ed internazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è concesso al Comune di Vasto un contributo di importo pari a euro 40.000,00 per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative, manifestazioni e spettacoli di carattere nazionale ed internazionale, che promuovono al loro interno messaggi per la tutela della natura, dell'ambiente e della salute umana, utili a sensibilizzare l'opinione pubblica ad adottare soluzioni concrete sulle principali emergenze ambientali.
3. Per l'anno 2022, agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 40.000,00, si provvede con lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo in favore del Comune di Vasto per eventi culturali di carattere nazionale e internazionale", nell'ambito della Missione 5, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione regionale 2022-2024.
4. Ai fini della copertura della spesa di cui al presente articolo, pari ad euro 40.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza al bilancio regionale 2022-

12

2024, esercizio 2022:

- a) in aumento parte Spesa: Missione 5, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo in favore del Comune di Vasto per eventi culturali di carattere nazionale e internazionale", per euro 40.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 40.000,00.
5. Il Dipartimento competente della Giunta regionale provvede agli adempimenti successivi.

Art. 19  
(Modifica alla l.r. 1/2021)

1. Alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021)) al comma 4 dell'articolo 7 le parole "31 ottobre 2022" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2023".

Art. 20  
(Modifica alla l.r. 124/1998)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1998, n. 124 (Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992) dopo la parola "residenti" sono aggiunte le seguenti parole: "o aver eletto il domicilio professionale".

Art. 21  
(Modifica alla l.r. 1/2021)

1. All'allegato 4 di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2021 il rigo:

Associazione Arma Aeronautica sez. Pescara	Euro 10.000,00	Celebrazioni Corradino D'Ascanio a 40 anni dalla scomparsa
--	----------------	--

è sostituito dal seguente:

Associazione Arma Aeronautica sez. Pescara	Euro 10.000,00	Centenario Aeronautica Militare (28 marzo 1923-2023)
--	----------------	--

Art. 22  
(Fondi per la compartecipazione della Regione al Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani di cui al D.M. Ambiente 16.10.2006)

1. Allo scopo di garantire la quota regionale di compartecipazione al Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della

qualità dell'aria ed alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani di cui al D.M. Ambiente 16/10/2006, si provvede con apposite dotazioni di spesa per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2022-2024 e precisamente:

- a) Esercizio 2022: euro 877.200,00;
  - b) Esercizio 2023: euro 2.046.800,00;
  - c) Esercizio 2024: euro 3.174.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede nei termini di seguito indicati, ivi includendo le variazioni al bilancio regionale di previsione 2022-2024, per i soli esercizi 2023 e 2024:
- a) Esercizio 2022: mediante reiscrizione di economie vincolate per l'importo di euro 877.200,00, nell'ambito della Missione 09, Programma 08, Titolo 2 della spesa, capitolo 292361;
  - b) Esercizio 2023, per sola competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 08, Programma 01, Capitolo 152175, per euro 2.046.800,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 2.046.800,00;
  - c) Esercizio 2024, per sola competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 08, Programma 01, Capitolo 152175, per euro 1.274.000,00;
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 1.274.000,00.
3. Per l'esercizio 2024, le risorse di cui alla variazione disposta dal comma 2 incrementano lo stanziamento già iscritto in bilancio regionale di previsione 2022/2024 per l'importo di euro 1.900.000,00, nell'ambito dei medesimi Titolo 2, Missione 08, Programma 01, sino alla concorrenza del cofinanziamento previsto per l'annualità in questione, pari a complessivi euro 3.174.000,00.

#### Art. 23

(Modifica alla l.r. 10/2004)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) le parole "e riducendola del" sono sostituite dalle seguenti "con facoltà di riduzione della quota fino al".

#### Art. 24

(Contributo alla Polisportiva L'Aquila Rugby A.S.D. per la manutenzione straordinaria del campo da rugby Centi-Colella)

1. La Regione Abruzzo concede alla Polisportiva L'Aquila Rugby A.S.D. di L'Aquila, per l'anno 2022, un contributo di euro 25.000,00 per la manutenzione straordinaria del campo da rugby Centi-Colella di L'Aquila.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo alla Polisportiva L'Aquila Rugby A.S.D. per manutenzione straordinaria del campo da rugby Centi-Colella", istituito nella parte

14

Spesa del bilancio regionale di previsione 2022-2024, anno 2022, alla Missione 06, Programma 01, Titolo 2.

3. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è prevista con la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 06, Programma 01, capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo alla Polisportiva L'Aquila Rugby A.S.D. per manutenzione straordinaria del campo da rugby Centi-Colella", per euro 25.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 25.000,00.
4. La Giunta regionale e il Dipartimento competente provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

Art. 25

(Sostituzione dell'art. 23 della l.r. 5/2022)

1. L'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Rifinanziamento della l.r. 28/2021)

1. La legge regionale 21 dicembre 2021, n. 28 (Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) è rifinanziata, nell'ambito del bilancio regionale di previsione finanziario 2022/2024, per l'importo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2022 e per l'importo di euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici", alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le seguenti variazioni al bilancio di previsione regionale finanziario 2022-2024:
  - a) esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 10, per euro 100.000,00 dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici";
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 100.000,00;
  - b) esercizio 2023, in termini di competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 10, per euro 250.000,00 dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici";
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 250.000,00.
  - c) esercizio 2024, in termini di competenza:

15

- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 10, per euro 250.000,00 dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici";
  - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 250.000,00.
4. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali di cui all'allegato 2 della l.r. 2/2022 sono apportate, per le previsioni relative agli anni 2022, 2023 e 2024, le conseguenti modifiche."

## Art. 26

(Contributo una tantum per lavoratrici e lavoratori delle ASP e contributo alle RP private)

1. La Regione Abruzzo, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, concede un contributo "una tantum" non inferiore a 1.000,00 euro a ciascun lavoratore e lavoratrice impiegato nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) abruzzesi nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concede altresì un contributo alle Residenze Protette private, accreditate e contrattualizzate, indicate nell'allegato 1C alla deliberazione di Giunta regionale n. 656 dell'11 ottobre 2021.
3. Il contributo di cui al comma 2 è proporzionato al numero di posti letto accreditati per ciascuna residenza come indicati nel medesimo allegato 1C.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per le lavoratrici e lavoratori delle ASP in servizio nel periodo della Pandemia COVID ed euro 500.000,00 per le Residenze Protette private in proporzione al numero dei posti letti accreditati come indicato nell'allegato 1C alla DGR 656/2021 e formalmente occupati nel periodo di emergenza della Pandemia Covid da marzo 2020 a maggio 2022, per l'annualità 2022, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo una tantum in favore delle lavoratrici e lavoratori delle ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona) impiegati nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19", per euro 500.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 07, capitolo 11495.5 denominato "Spese per l'espletamento delle elezioni regionali 2019 - Trasferimenti ai Comuni per rimborso spese elettorali", per euro 500.000,00;
  - c) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo una tantum" in favore delle Residenze Protette private impiegate nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19", per euro 500.000,00;
  - d) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 121540.1 denominato "Contributi per ricollocazione personale delle Comunità Montane soppresse", per euro 500.000,00.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio.

16

## Art. 27

(Modifica all'art. 8 della l.r. 10/2022)

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 10/2022 le parole "Dipartimento DPC" sono sostituite dalle seguenti "Dipartimento DPD".

## Art. 28

(Sostituzione dell'art. 5-bis della l.r. 94/1995)

1. L'articolo 5-bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio Internazionale Ignazio Silone) è sostituito dal seguente:

## "5-bis

(Ulteriore utilizzo delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 6 possono essere utilizzate dal Comune di Pescara anche per iniziative materiali ed immateriali destinate alla valorizzazione della figura di Ignazio Silone, nel limite dello stanziamento di cui al capitolo 61626, Titolo 1, Missione 5, Programma 02 del bilancio regionale di previsione annuale."

## Art. 29

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/7 del 2.8.2022, ha approvato la presente legge.

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 22/08/2022 13:33:05



Firmato digitalmente da:  
Lorenzo Sospiri  
Presidente  
CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO  
Firmato il 12/08/2022 12:11  
Seriale Certificato: 86  
Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025  
TI Trust Technologies QTSP CA

AM/VT/rd



TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
COORDINATI  
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON  
**DELIBERAZIONE N. 72/7 DEL 2 AGOSTO 2022**

"Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022  
in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili"

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_iv/menu\_Jeggiv\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1995, N. 94

Premio Internazionale Ignazio Silone

**5-bis**

(Ulteriore utilizzo delle risorse)

- 1. Le risorse di cui all'articolo 6 possono essere utilizzate dal Comune di Pescina anche per iniziative materiali ed immateriali destinate alla valorizzazione della figura di Ignazio Silone, nel limite dello stanziamento di cui al capitolo 61626, Titolo 1, Missione 5, Programma 02 del bilancio regionale di previsione annuale.**

LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1997, N. 7

Alienazione fabbricati provenienti dalla riforma fondiaria di proprietà dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo

Art. 4-bis

Area di sedime.

1. Per i fabbricati ad uso proprio realizzati sulla corte dell'alloggio alienabile ai sensi della legge n. 230/1950 dall'originario assegnatario-detentore fucense o dal loro erede o dal familiare convivente, il prezzo a metro quadrato dell'area di sedime pertinente, è calcolato dividendo il costo originariamente stabilito per la cessione dell'alloggio, costruito dall'allora Ente Fucino, per la superficie della corte comprensiva del sovrastante alloggio e accessori, moltiplicando, infine per la superficie dell'area di sedime del fabbricato, per un quoziente uguale al numero dei piani dell'edificio stesso.
2. Il prezzo originariamente stabilito per la cessione dell'alloggio, e conseguentemente il costo a metro quadrato dell'area di sedime, sarà rivalutato secondo quanto previsto dal precedente comma 2 dell'art. 3.
3. Il prezzo a metro quadrato dell'area di sedime pertinente un fabbricato ad uso proprio, realizzato dal detentore dello stesso sulla corte dell'alloggio, alienabile ai sensi della legge n. 560/1993, è calcolato stimando l'edificio sovrastante la stessa area in base al costo base di costruzione in vigore, stabilito dal ministero dei lavori pubblici. In questo caso il valore dell'area di sedime è determinato in base al 12% del valore del fabbricato, ridotto del 30%.

4. Il valore dell'area di sedime di un fabbricato realizzato dal detentore, sui terreni di proprietà dell'A.R.S.S.A. provenienti dalla Riforma fondiaria, verrà determinato dall'Agenzia del territorio. Sul valore così determinato verrà applicata una **riduzione del 50 %**.
5. Tutte le tipologie individuate nei precedenti commi 1, 2, 3, 4, affinché sia possibile la stipula dell'atto di alienazione relativo all'area di sedime, dovranno essere in regola con lo strumento urbanistico in vigore nei rispettivi comuni di appartenenza e regolarmente accatastati.
6. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione, oppure con dilazione entro un termine non superiore a 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria o **previa presentazione di polizza fideiussoria**.
- 6-bis. Per le aree di sedime di cui al comma 4 il Comune territorialmente competente, previa stipula di una convenzione con la Regione, può chiedere direttamente all'Agenzia del Territorio le determinazioni dei valori di cui al medesimo comma 4, anticipandone le relative spese. La richiesta di valutazione è corredata della stima effettuata da parte dell'ufficio tecnico comunale. Il Comune, ottenuta la determinazione del valore dell'area di sedime chiede al Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale di attivare le procedure per l'alienazione.**
- 6-ter. Il 20% dei proventi delle alienazioni è destinato, nel bilancio regionale ovvero nel fondo di rotazione di cui al comma 6-quater, al rimborso ai Comuni degli oneri sostenuti per le valutazioni di cui al comma 4 effettuate dall'agenzia del territorio, fino a concorrenza dell'importo anticipato se l'introito derivante dall'alienazione risulta capiente e comunque nel limite del 20% di esso.**
- 6-quater. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, può avvalersi per la gestione dei procedimenti di cui al presente articolo, mediante stipula di apposita convenzione, di società in house, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), anche ai fini della istituzione di uno specifico fondo di rotazione.**
- 6-quinquies. Lo strumento di cui al comma 6-quater può essere utilizzato anche nell'ambito della gestione dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, per i quali la Regione, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, può avvalersi del supporto dei Consorzi di bonifica ai quali rimborsa i relativi oneri.**

## LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1998, N. 124

Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992

## Art. 2

Requisiti necessari per l'iscrizione al ruolo.

1. I soggetti che intendono iscriversi al ruolo di cui all'art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici di trasporto non di linea nel proprio territorio;
  - b) essere residenti o aver eletto il **domicilio professionale** in un Comune compreso nel territorio della Regione Abruzzo;
  - c) aver assolto agli obblighi scolastici;
  - d) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'ottavo comma dell'art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozze;
  - e) essere in possesso della patente nautica per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;
  - f) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale non risultando:
    - 1) condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
    - 2) dichiarati falliti;
    - 3) sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).

## LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione

## Art. 5

Segreterie del Presidente e dei Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni.

1. La segreteria del Presidente del Consiglio e quelle dei Vice Presidenti hanno rispettivamente livello di Servizio e di Ufficio come definiti dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
2. Il Servizio di segreteria del Presidente e' articolato in un Ufficio.
3. I Consiglieri segretari e i Presidenti delle Commissioni Permanenti e Speciali, di Vigilanza e della Giunta per il Regolamento, delle Commissioni d'Inchiesta, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilita', le incompatibilita' e le immunita' e del Comitato per la legislazione dispongono di una segreteria costituita in Unita' organizzativa e possono far ricorso a personale interno fino alla Cat. D. Conseguentemente e' adeguata la tabella C.
4. La dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1, 2, e 3, e' determinata nei limiti finanziari derivanti dalla tabella "C", tenuto conto del livello economico iniziale delle categorie in essa indicate a cui aggiungere la speciale indennita' sostitutiva di cui all'articolo 10 per la corrispondente categoria di personale. La dotazione organica delle strutture di cui al comma 1 e dei consiglieri segretari e' incrementata per un numero massimo di due unita' con personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), senza possibilita' di sostituzione, per il periodo di comando presso la segreteria, con personale a tempo determinato a garanzia dell'invarianza della spesa complessiva.
- 4-bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4 e del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono autorizzate, oltre alle assunzioni previste dagli articoli 8 e 9, anche le altre forme previste dalla legislazione vigente
5. [In sede di prima applicazione i Presidenti di Commissione di cui al comma 3 possono avvalersi del personale proveniente dal comparto informatico di cui all'art. 7 L.R. n. 11/2001. E' conseguentemente modificata la tabella C della L.R. 9 maggio 2001, n. 18.]
6. L'Ufficio di Presidenza con proprio provvedimento, fermo restando il limite di spesa derivante dalla dotazione organica di cui alla allegata tabella "C", fissa le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, decide le modificazioni all'articolazione dell'organico, rese necessarie da comprovate esigenze organizzative e funzionali e puo' prevedere l'assegnazione del personale presso la struttura di Pescara.

## LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10

Normativa organica per l'esercizio dell'attivita' venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente

## Art. 31

Funzioni e compiti dei comitati di gestione degli ATC.

1. I comitati di gestione degli ATC sono strutture associative di natura privata che perseguono, nell'interesse pubblico, i fini della programmazione delle attivita' faunistico-venatorie della legge n. 157/1992 cosi' come definite dalla presente legge e soggetti legittimati all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi che incidano sull'esercizio dell'attivita' venatoria e le attivita' di cui al presente articolo.
2. I Comitati di gestione:
  - a) promuovono ed organizzano le attivita' di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, disciplinano le modalita' di prelievo nel rispetto del calendario venatorio;
  - b) decidono sull'ammissione, sospensione, ed espulsione dei cacciatori;
  - c) deliberano sulle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi, nel rispetto del limite massimo fissato dalla Conferenza di cui all'art. 35, e con facolta' di riduzione della quota fino al 50% per i cacciatori iscritti ultrasessantenni;
  - d) programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli habitat;
  - e) svolgono compiti di gestione faunistica fermo restando il divieto di acquistare capi selvatici, da destinare a ripopolamento, provenienti da allevamenti di proprieta' di un membro del comitato di gestione, ovvero da allevamenti di proprieta' del coniuge, del genitore, dei figli e relativi coniugi, di uno dei rappresentanti del comitato di gestione;
  - f) possono istituire aree di rispetto con vincolo all'esercizio venatorio di tipo parziale oppure generale per una durata sufficiente a consentire un efficace insediamento di popolazioni di fauna selvatica;
  - g) possono autorizzare dandone immediata comunicazione alla Provincia, sul proprio territorio, lo svolgimento di prove di lavoro e gare cinofile, che, qualora comportanti l'abbattimento del selvatico, sia che si svolgano durante la stagione venatoria individuata nel calendario venatorio di cui all'art. 43 sia nei restanti periodi dell'anno, sono autorizzate solo se svolte con l'utilizzo di capi selvatici appositamente liberati dal comitato organizzatore e riguardanti specie selvatiche soggette a prelievo venatorio);
  - h) svolgono le attivita' e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti assegnati dalla Provincia.
3. I comitati di gestione devono provvedere all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:
  - a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;

- b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;
  - c) il ripristino di zone umide e di fossati;
  - d) la differenziazione delle colture;
  - e) la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
  - f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei riproduttori;
  - g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
4. [I comitati di gestione provvedono, altresì, all'erogazione di contributi in favore di proprietari o conduttori di fondi agricoli per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno].
  5. Per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il comitato di gestione può anticipare la chiusura dell'esercizio venatorio a specie di mammiferi ed uccelli stanziali cacciabili; detta modifica deve essere immediatamente comunicata alla Provincia. La modifica diviene operante se la Provincia nei cinque giorni successivi non ne contesta le opportunità tecniche. La decisione della Provincia è definitiva e viene immediatamente comunicata ai comitati di gestione aventi sede nel territorio provinciale.
  6. Le attività di gestione faunistica degli ATC vengono programmate per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla Provincia corredato del rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistico venatoria dell'annata precedente.
  7. Le Province esercitano l'attività di vigilanza sui comitati di gestione, nonché il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica anche con periodiche riunioni dei presidenti e/o dei responsabili tecnici dei programmi faunistici degli ATC.
  8. La Provincia favorisce l'espletamento dei compiti e funzioni dei comitati di gestione mettendo a loro disposizione le proprie strutture e la consulenza del personale addetto al settore caccia. I comitati di gestione, per l'espletamento delle loro funzioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono dotarsi di un'organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze tecniche dell'ATC.
  9. I cacciatori, residenti in Regione, iscritti od ammessi agli ATC, partecipano alla gestione faunistica e corrispondono, in eguale misura, la quota di partecipazione, a copertura delle spese di gestione. A compenso delle prestazioni richieste al cacciatore, il comitato di gestione dell'ATC può prevedere un'adeguata riduzione della quota di partecipazione o altre forme di riconoscimento. I titolari di un appostamento fisso situato nell'ATC, che non svolgono altra forma di caccia all'interno dell'ATC interessato corrispondono una quota di partecipazione pari alla metà.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66

Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo.

Art. 12-bis

(Fiera promozionale del tartufo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, è istituita la Fiera promozionale del tartufo.
2. La Giunta regionale, con cadenza annuale, d'intesa con le Associazioni dei tartufai di cui all'articolo 13, stabilisce il programma e le modalità organizzative della Fiera promozionale del tartufo.
- 2-bis. All'organizzazione della Fiera, nel rispetto del programma approvato, provvede quale soggetto attuatore l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive). Il Servizio regionale competente in materia provvede a trasferire annualmente le connesse risorse individuate al comma 4 dell'articolo 24.**

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo

Art. 63

(Vigilanza, accertamento delle infrazioni e contenzioso)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5 nonché l'accertamento e la contestazione delle infrazioni sono affidati al personale del Corpo forestale dello Stato; concorrono alle suddette attività [le altre Forze di Polizia e], limitatamente al territorio e nell'ambito delle funzioni di competenza, la Polizia Provinciale e Locale ed il personale di sorveglianza cui la legge riconosce la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. La valutazione del danno forestale e della conseguente sanzione amministrativa e' effettuata da personale con specifica qualifica professionale che abbia, comunque, le attribuzioni di pubblico ufficiale o, in mancanza, da personale del Corpo forestale dello Stato specificatamente formato.
3. Alle sanzioni amministrative dettate dalla presente legge si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. L'ufficio regionale competente a detenere il contenzioso, a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17, comma 3, della l. 689/1981 ed i relativi scritti difensivi e' **l'ente competente così come individuato dalla presente legge**.
5. Gli importi delle sanzioni sono versati su conto corrente intestato alla Regione Abruzzo e affluiscono nel bilancio della Regione Abruzzo con iscrizione sul capitolo di entrata n. 35003 del bilancio regionale, con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle attività connesse con le finalità della presente legge nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11, ad eccezione degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per violazione all'articolo 30, **comma 5-ter**, che sono versati al comune competente per lo svolgimento delle medesime attività.

LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 2016, N. 27

Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo

Art. 11-ter  
(Norme comuni)

1. **Gli immobili conferiti con l'autorizzazione prevista dalla presente legge sono vincolati al perseguimento dell'oggetto sociale e nelle ipotesi di scioglimento e cessazione delle attività degli enti proprietari sono riacquisiti al patrimonio della Regione Abruzzo. Detti immobili sono altresì riacquisiti al patrimonio regionale su specifica richiesta da parte dell'Amministrazione regionale che può concederli in comodato d'uso.**

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021)

Art. 7  
(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali)

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui agli allegati nn. 4, 5 e 6 e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa degli esercizi 2021 e 2022, di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", di un importo complessivo pari ad euro 10.882.000,00.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2021, ovvero ancora con le maggiori stime di entrata disponibili nonche', per il solo esercizio 2022, altresì con riduzioni di spesa, per il menzionato ammontare complessivo di euro 10.882.000,00.
3. A seguito della istituzione del Fondo di cui ai commi 1 e 2, i Dipartimenti competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2021 e previe le prodromiche verifiche del caso, una somma pari al 70% dell'importo complessivo dei singoli contributi di cui al comma 1, pari all'ammontare di euro 7.617.400,00.
4. Ai fini della erogazione del saldo del 30%, da eseguire nello stesso esercizio 2022 per l'ammontare complessivo residuo di euro 3.264.600,00, i contributi di cui al comma 1 devono essere utilizzati e rendicontati alle Strutture regionali competenti per materia, indicate negli allegati A), B) e C), recanti la declinazione degli interventi di cui ai menzionati allegati nn. 4, 5 e 6, entro il termine ultimo del **30 giugno 2023**, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.
5. Al Bilancio di previsione 2021-2023, relativamente agli esercizi 2021 e 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
  - a) esercizio 2021, per competenza e cassa:
    - 1) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, capitolo 11630.2, per euro 5.425.000,00;
    - 2) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001.2, per euro 2.192.400,00;
    - 3) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 7.617.400,00;
  - b) esercizio 2022, per competenza:
    - 1) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001, per euro 3.264.600,00;
    - 2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 3.264.600,00.

6. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al Bilancio di previsione finanziario ed al Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, istituendo i nuovi capitoli di spesa secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione, Programma di spesa, relativamente agli interventi previsti dagli allegati nn. 4, 5 e 6, di cui al comma 1, cosi' come riportati negli allegati A), B) e C), alla presente legge.
7. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

**Allegato 4**

(art. 7, comma 1)

COMUNI E ALTRI BENEFICIARI	IMPORTO	INTERVENTO
<i>(OMISSIS)</i>		
Associazione Arma Aeronautica sez. Pescara	euro 10.000,00	<b>Centenario Aeronautica Militare (28 marzo 1923-2023)</b>
<i>(OMISSIS)</i>		

## LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2021, N. 5

Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale

## Art. 7

(Fiera della birra agricola e artigianale)

1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto birra "agricola" e "artigianale".
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura e di sviluppo economico organizzano sinergicamente, a partire dall'annualita' 2022, una fiera annuale della birra agricola e artigianale da tenersi a rotazione nei diversi territori della Regione.
- 2.1. **All'organizzazione della Fiera, nel rispetto del programma condiviso dai Dipartimenti competenti individuati ai sensi del comma 2, provvede quale soggetto attuatore l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive). Il Servizio regionale competente, in qualità di Centro di Responsabilità, provvede a trasferire annualmente le connesse risorse presenti sul pertinente capitolo.**
- 2-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'annualita' 2021 la Giunta regionale utilizza quota parte dello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) per un importo pari ad euro 50.000,00 per sostenere le iniziative di cui all'articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 (Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni).

## LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2022, N. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2022)

## Art. 6

(Disposizioni in materia di entrate e di spese commesse allo scenario macroeconomico)

2. All'esito dell'accertamento delle maggiori somme di cui al comma 1, nell'esercizio 2022, con proprio provvedimento la Giunta regionale individua, nelle forme di legge e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, le funzioni e gli interventi da finanziare per il corrispondente importo, con prioritari ai seguenti interventi di spesa: cofinanziamento del PSR per l'importo pari a 3 milioni di euro; interventi in materia di cultura e turismo per un importo pari ad 1 milione di euro (TSA, [Borghi piu' belli] ed altri); progetto MOVETE, sistema di trasporto funiviario per un importo pari ad 1 milione di euro. Nei limiti delle ulteriori disponibilita' eventualmente accertate sono finanziati i seguenti interventi: cofinanziamento di progetti nazionali e comunitari, realizzazione di grandi eventi sportivi, valorizzazione dell'attivitaa' del CRUA e del COTIR, interventi in materia agro-alimentare, interventi per fronteggiare il fenomeno dell'erosione della costa, interventi per il sostegno alle imprese della pesca che operano nel porto di Pescara, partecipazione alla Fondazione "Di Persio-Pallotta" e finanziamento della stessa per un importo annuale pari ad euro 200.000,00 e del Museo della Perdonanza Celestiniana per un importo annuale pari ad euro 100.000,00, gratuita' del servizio di trasporto a favore del personale in forza all'esercito, valorizzazione dell'attivitaa' Istituto Zooprofilattico, spese necessarie al funzionamento della Struttura della ZES e per interventi di

riqualificazione del patrimonio e di aree urbane, e nei Comuni di Vasto per euro 80.000,00, di Francavilla per euro 100.000,00 ed Opi per euro 20.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso; interventi di valorizzazione, fruizione sentieri e rifugi nel comprensorio turistico del Voltigno per un importo pari ad euro 200.000,00; euro 150.000,00 all'Istituto Tecnico Superiore di Ortona per l'avviamento ai corsi di formazione per il personale ferroviario specializzato; contributo per progettazione, organizzazione e attuazione di corsi formativi per preparatore treno e agente di condotta. Allo stanziamento delle somme si provvede con apposite variazioni di bilancio.

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2022, N. 5

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni

Art. 23

(Rifinanziamento della l.r. 28/2021)

1. La legge regionale 21 dicembre 2021, n. 28 (Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) è rifinanziata, nell'ambito del bilancio regionale di previsione finanziario 2022/2024, per l'importo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2022 e per l'importo di euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici", alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2022-2024.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le seguenti variazioni al bilancio di previsione regionale finanziario 2022-2024:
  - a) esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 10, per euro 100.000,00 dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici";
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, per euro 100.000,00;
  - b) esercizio 2023, in termini di competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 10, per euro 250.000,00 dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici";
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 250.000,00.
  - c) esercizio 2024, in termini di competenza:
    - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 12, Programma 10, per euro 250.000,00 dello stanziamento denominato "Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici";
    - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 250.000,00.
4. Alla Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali di cui all'allegato 2 della l.r. 2/2022 sono apportate, per le previsioni relative agli anni 2022, 2023 e 2024, le conseguenti modifiche.

LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2022, N. 9

Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali della normativa statale in materia, ivi inclusa la tutela ambientale e paesaggistica, disciplina:
  - a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, come definite dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), anche nei casi di cessazione delle stesse ai sensi dell'articolo 26, salvaguardandone gli usi primari e favorendone l'uso plurimo;
  - b) la determinazione del canone delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3.000 kilowatt ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999 e dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. La presente legge concorre al conseguimento, in un'ottica di sviluppo sostenibile, degli obiettivi relativi alla tutela, al miglioramento ed al risanamento ambientale e paesaggistico dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, all'equilibrio delle funzioni ecosistemiche, nonché all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

3. Le concessioni disciplinate dalla presente legge hanno ad oggetto la derivazione d'acqua unitamente all'utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione al fine favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili prevedendo l'uso plurimo delle acque al fine di garantire gli usi primari per il territorio

## Art. 7

## (Valutazioni preliminari)

1. Prima dell'avvio della procedura per l'assegnazione di una concessione ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, accerta con deliberazione se sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso a fine di produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali. A tale scopo e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale regionale, in apposita sezione, specifico avviso contenente l'elenco e le principali caratteristiche delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza entro i successivi cinque anni.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale, nel piano regionale di tutela delle acque, nel piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e nel piano energetico regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili previsti nel piano energetico regionale, in base alle valutazioni in ordine a utilizzi diversi delle acque, che comportano maggiori benefici complessivi di carattere ambientale e socio-economici e sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione di cui all'articolo 6.
3. Qualora, ai sensi del comma 1, la Giunta regionale accerti che non sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, con la medesima deliberazione dispone di procedere alla concessione dell'uso delle acque, fissando il termine entro cui avviare il procedimento e la modalita' di assegnazione della concessione tra una delle forme ammesse dall'articolo 12, comma 1-bis, del d.lgs. 79/1999, ovvero:
  - a) a un operatore economico individuato attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;
  - b) a societa' a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle societa' a partecipazione pubblica) nelle quali il socio privato e' scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica;
  - c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). **L'affidamento a societa' partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. 175/2016.**
4. In via ordinaria la Regione procede ai sensi del comma 3, lettera a). In ragione della specificita' territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di piu' concessioni preesistenti in base al comma 6, la Regione puo' procedere ai sensi del comma 3, lettera b) o c) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicita', adeguatezza e proporzionalita'.
5. [Nella deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale puo' disporre in ordine all'eventuale integrazione dei contenuti del bando di gara di cui all'articolo 13.]
6. Nella deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale puo' altresì disporre in ordine all'eventuale accorpamento di piu' concessioni preesistenti nei seguenti casi:
  - a) impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza nominale superiore a 3.000 kW;
  - b) concessioni aventi scadenza nello stesso anno e insistenti sul medesimo bacino idrografico, qualora la gestione unitaria delle medesime risulti conveniente sotto il profilo dell'economia dei mezzi amministrativi e opportuna sotto il profilo della tutela ambientale e della valorizzazione territoriale nonche' sotto il profilo economico-produttivo.
7. Nei casi di cui al comma 6, la procedura di aggiudicazione si conclude anteriormente alla prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore.
8. Qualora alla cessazione della concessione la Regione ravvisi l'incompatibilita' tecnica del mantenimento della derivazione con l'interesse pubblico, puo' ordinare la demolizione delle opere di cui all'articolo 5, comma 1, e il ripristino dello stato dei luoghi sulla base del piano di dismissione approvato dall'amministrazione con oneri connessi a carico del concessionario medesimo.
9. Nelle more dell'espletamento della procedura prevista dal presente articolo, qualora ne ricorrano le condizioni per il superamento dell'emergenza idrica in ambito territoriale, la Regione puo' autorizzare il prelievo per uso idropotabile da concessioni [per concessioni] per uso idroelettrico gia' scadute.

## Art. 10

## (Disposizioni in materia di termini)

1. I procedimenti per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati almeno due anni prima della scadenza.

2. I titolari delle concessioni in scadenza proseguono l'esercizio delle concessioni oltre la scadenza delle stesse, per il tempo strettamente necessario al completamento del procedimento di assegnazione, fermo restando il pagamento del canone previsto dall'articolo 21, compreso quello aggiuntivo di cui al **comma 6** del medesimo articolo 21.
3. Il procedimento unico di cui all'articolo 11 e' avviato con l'approvazione del bando di cui all'articolo 13, entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, ed e' concluso con l'adozione del provvedimento unico di concessione di cui all'articolo 19, entro il termine di 18 mesi.

## Art. 11

(Procedimento unico)

1. L'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avviene nell'ambito di un procedimento unico, nel rispetto in particolare dei principi di concorrenza, economicita', semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, indicati all'articolo 4 del d.lgs. 50/2016 per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso decreto. Le restanti disposizioni del d.lgs. 50/2016 si applicano in quanto richiamate dalla presente legge o dal bando di gara.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, **alla valutazione e selezione delle proposte progettuali gestionali partecipano, secondo le modalita' disciplinate dagli articoli 16 e 18, tutte le Amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale e locale**; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ed all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1o agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Collegato alla finanziaria 2002), al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## Art. 12

(Fasi del procedimento unico)

1. Il procedimento unico si articola nelle seguenti fasi:
  - a) indizione della procedura di assegnazione;
  - b) approvazione e pubblicazione del bando di gara per la selezione del concessionario con i contenuti essenziali di cui all'articolo 13;
  - c) presentazione delle istanze ai sensi dell'articolo 14, corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa, progettuale ed economico finanziaria prescritta;
  - d) verifica di ammissibilita' e di completezza documentale delle istanze secondo le modalita' indicate dall'articolo 15;
  - e) convocazione della Commissione giudicatrice per la selezione e **valutazione** della migliore proposta sulla base delle disposizioni e dei criteri previsti dal bando, con le modalita' indicate all'articolo 16;
  - f) pubblicazione del progetto selezionato e consultazioni ai sensi dell'articolo 17;
  - g) convocazione della conferenza di servizi per l'assegnazione e l'autorizzazione del progetto ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera m) del d.lgs. 79/1999, secondo le modalita' indicate all'articolo 18;
  - h) adozione del provvedimento unico di concessione ai sensi dell'articolo 19;
  - i) costituzione della garanzia nelle forme e modalita' previste dall'articolo 20;
  - j) sottoscrizione del disciplinare.

## Art. 13

(Bando di gara)

1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico ha il seguente contenuto essenziale:
  - a) indicazione della singola concessione o dell'accorpamento di piu' concessioni, oggetto della procedura di assegnazione, secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7;
  - b) individuazione della durata della concessione secondo quanto stabilito dall'articolo 25;
  - c) descrizione dell'oggetto della concessione con particolare riferimento all'utenza idrica, all'indicazione dei limiti geografici ed alla producibilita' idroelettrica, come definita al comma 2;
  - d) individuazione dei destinatari e delle finalita' del bando a seconda della formula prescelta tra quelle previste dall'articolo 7, comma 3;
  - e) descrizione delle fasi e delle modalita' di svolgimento del procedimento di selezione;
  - f) descrizione delle modalita' e dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al procedimento di assegnazione e della documentazione da produrre;

- g) specificazione dei criteri di assegnazione della concessione ai sensi dell'articolo 8 e ponderazione degli elementi ivi previsti;
  - h) indicazione del valore del canone di cui all'articolo 21 posto a base dell'offerta economica;
  - i) elenco dei requisiti di ammissione di ordine generale e di quelli relativi alla capacita' tecnica, organizzativa, patrimoniale, economica e finanziaria ai sensi dell'articolo 9;
  - j) descrizione delle attivita' da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione ed alla custodia delle opere e dei beni;
  - k) piano industriale di sviluppo dell'attivita' di produzione idroelettrica con le eventuali nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia producibile o della potenza installata;
  - l) descrizione degli obblighi e delle limitazioni gestionali ai sensi dell'articolo 23;
  - m) specificazione dei livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 e specifiche clausole per la tutela dei corsi d'acqua;
  - n) specificazione dei miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'articolo 30;
  - o) specificazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale richieste ai sensi dell'articolo 31;
  - p) specificazione delle misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati e specificazione delle clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale ai sensi dell'articolo 24;
  - q) descrizione delle garanzie finanziarie da presentare a corredo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 20;
  - r) individuazione dell'importo degli eventuali indennizzi richiesti dal concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 5;
  - s) ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che deve essere fornita gratuitamente alla Regione o la sua monetizzazione, ai sensi dell'articolo 22;
2. La producibilita' idroelettrica e' determinata sulla base dei seguenti fattori:
- a) potenza dell'impianto, che e' la massima potenza idraulica teoricamente disponibile in relazione alla portata e al salto idraulico di concessione;
  - b) apporti idrici disponibili con riferimento ad almeno gli ultimi dieci anni;
  - c) capacita' dell'invaso, che tiene conto delle condizioni di vetusta' delle opere idrauliche e delle condizioni di capacita' di vaso attuale;
  - d) vincoli e prescrizioni di carattere ambientale e di tutela paesaggistica.
3. Costituiscono allegati del bando:
- a) l'inventario delle opere e dei beni necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuita' nella produzione di energia elettrica nonche' la descrizione del relativo stato di consistenza e delle relative caratteristiche principali, nonche' dei rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione;
  - b) lo schema di disciplinare di concessione recante le disposizioni minime relative agli oneri del concessionario.
4. Il bando di gara e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e gli estremi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Del bando di gara e' data altresì pubblicita' nel sito istituzionale della Regione.

#### Art. 21

##### (Disposizioni sui canoni di concessione)

1. A decorrere dall'anno 2023 i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono alla Regione, con cadenza semestrale, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto, il canone annuo determinato in una componente fissa rapportata alla potenza nominale media di concessione e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il canone di concessione e' comprensivo del canone dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del r.d. 1775/1933.
2. La componente fissa e' quantificata, in coerenza con l'articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs. 79/1999, in un importo pari a 30,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente e' aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione e' calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui e' stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.
3. L'importo del canone complessivo, cosi' come determinato dal comma 1, non puo' essere inferiore ad euro 50,00/kW. Su richiesta espressa della Regione, Tema S.p.A. fornisce i dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora relativamente agli impianti oggetto della presente legge, per la determinazione della componente variabile del canone.
4. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unita' di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone deve essere calcolata con le stesse modalita' indicate nel comma 2, ma con riferimento ai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta. In tale caso il produttore dovra' installare apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta secondo le modalita' previste dal Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica di cui alla deliberazione 654/2015/R/eel dell'Autorita' di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA), efficace dal 1o

gennaio 2017, da cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. Per l'espletamento di tale attività la Regione può fare richiesta al Gestore dei servizi Elettrici, GSE S.p.A.

5. [Il concessionario è tenuto altresì a versare annualmente, entro il 28 febbraio, alla Regione un canone aggiuntivo di euro 10,00 per ogni kW di potenza nominale media, per la promozione ed il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 31.]
6. Alla scadenza della concessione, fino all'assegnazione della nuova concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare annualmente alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari ad euro 40,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto.

Art. 27  
(Decadenza)

1. Nell'ambito della concessione, costituiscono causa di decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica a fini idroelettrici i seguenti fatti, eventi od omissioni:
  - a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
  - b) mancato rispetto, grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel disciplinare di concessione;
  - c) mancato pagamento di due annualità del canone di cui all'articolo 21, comma 1, o del **onere compensativo di cui all'articolo 31, comma 1-bis**, o dei sovracani a favore dei comuni rivieraschi di cui all'articolo 52 del r.d. 1775/1933 e della legge 27 dicembre 1953 n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici);
  - d) mancata costituzione o rinnovo o reintegro anche di una sola delle garanzie di cui al comma 1 dell'articolo 20, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese;
  - e) mancato utilizzo della risorsa idrica per due annualità;
  - f) cessione di acqua a terzi senza la preventiva autorizzazione della Regione;
  - g) fallimento del concessionario;
  - h) mancata esecuzione delle operazioni di svasso, sghiaamento e sfangamento, previste dal comma 2 dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006, al fine di assicurare il ripristino della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore;
  - i) mancata presentazione del rapporto di fine concessione nei tempi e nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 6.
2. La decadenza dalla concessione è dichiarata dall'autorità concedente con provvedimento motivato, da comunicare al concessionario, con puntuale indicazione delle ragioni sottese alla decadenza.
3. La decadenza non può essere dichiarata se non dopo formale contestazione per iscritto al concessionario delle mancanze e inadempienze rilevate a carico di quest'ultimo e contestuale diffida alla loro eliminazione entro un termine da commisurarsi al caso di specie, che non può in ogni caso essere superiore a sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali si procede ai sensi del comma 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g), la decadenza è immediata.
4. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.
5. Il provvedimento di decadenza comprende il trasferimento delle opere alla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero indica il termine entro cui deve essere presentato eventualmente il progetto di ripristino, oltre gli adempimenti relativi alla cauzione e alla escussione della polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e spese di rimozione delle opere di derivazione.

Art. 29  
(Livelli minimi di miglioramento e risanamento ambientale)

1. **La Regione assicura interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del d.lgs. 79/1999.**
2. La Giunta regionale, secondo quanto prescritto ed indicato dal Piano regionale di tutela delle acque, definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, riservando una quota annuale minima riferita agli introiti derivanti dalle concessioni idroelettriche, in base ai seguenti aspetti:
  - a) la continuità fluviale;
  - b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina di settore;
  - c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione e di erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle delle opere di derivazione;

- d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità, con particolare riferimento alla fauna ittica e agli ambienti acquatici **nonché la tutela del paesaggio**;
- e) la ricostruzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.
3. Nell'ambito del canone di cui all'articolo 21, comma 1, una quota annuale pari ad euro 2,5 per ogni kW di potenza nominale media di concessione è riservata al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali, dei piani di tutela finalizzate alla tutela dello stato ambientale dei corpi idrici interessati dalle derivazioni in attuazione dei piani di gestione distrettuali o del piano di tutela delle acque.
4. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni di spesa sulla base dell'andamento effettivo degli introiti derivanti dai canoni di concessione alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", Programma 01 "Difesa del suolo", Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese in conto corrente" e Titolo 2 "Spese in conto capitale".

## Art. 31

## (Misure di compensazione territoriale)

1. La Giunta regionale, sentiti i comuni interessati di cui all'articolo 7, comma 1, stabilisce idonee misure di compensazione territoriale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- a) ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato;
- b) riassetto territoriale e paesaggistico e mitigazione del rischio idrogeologico;
- c) risparmio ed efficienza energetica;
- d) tutela attiva e passiva delle specie e dei tipi di habitat in precario stato di conservazione.
- 1-bis. Il concessionario è tenuto a versare annualmente alla Regione, entro il 28 febbraio, un onere compensativo di euro 10,00 per ogni kW di potenza nominale media, per la promozione ed il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo.**
2. **Gli introiti derivanti dal pagamento dell'onere di cui al comma 1-bis sono destinati integralmente ai comuni di cui al comma 1 e sono riservati esclusivamente al finanziamento ed alla promozione delle misure di cui al presente articolo.**
3. L'erogazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate e riscosse.

## Art. 32

## (Sanzioni amministrative)

1. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione ai sensi dell'articolo 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000,00 a un massimo di euro 250.000,00, per ogni semestre di ritardo.
2. La mancata integrazione del rapporto di fine concessione entro il termine perentorio indicato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 15.000,00 a un massimo di euro 50.000,00, per ogni semestre di ritardo.
3. La mancata realizzazione della proposta progettuale gestionale ovvero l'esecuzione parziale o non conforme alla proposta progettuale, in relazione all'importo di investimento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 150.000,00 ad un massimo di euro 400.000,00, per ogni semestre di ritardo.
4. **Nel caso di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento, di una o entrambe le rate del canone di cui all'articolo 21, comma 1, o dell'onere compensativo di cui all'articolo 31, comma 1-bis, o di una o entrambe le rate del canone aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 6, l'importo del canone non pagato è incrementato, per l'annualità successiva, a titolo di sanzione, del 50 per cento.**
5. Nel caso di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento, di uno o entrambi gli oneri di cui all'articolo 34, comma 2, lettere a) e b), l'importo del canone non pagato è incrementato, per l'annualità successiva, a titolo di sanzione, del 50 per cento.
6. Sono fatte salve le sanzioni già previste dalle normative di settore con riferimento alle fattispecie ivi disciplinate.

## Art. 34

## (Disposizioni transitorie per le concessioni scadute)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1-sexies, del d.lgs. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione della concessione stessa, nel rispetto del disciplinare in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite con provvedimento dell'Autorità unica.
2. Fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, i concessionari di cui al comma 1, oltre alla corresponsione del canone annuale come stabilito alla data di entrata in vigore della presente legge e agli

- eventuali ulteriori oneri finanziari stabiliti dalla normativa e dalla concessione vigenti all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti altresì:
- a) al versamento annuale alla Regione di un canone aggiuntivo di euro 40,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione;
  - b) al versamento annuale alla Regione di un **onere compensativo** di euro 10,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per il finanziamento di idonee misure di compensazione territoriale;
  - c) alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
  - d) alla costituzione di apposita fideiussione in favore dell'Autorità unica a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c);
  - e) alla fornitura annuale e gratuita alla Regione di energia ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 22.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, il canone di cui all'articolo 21 si applica alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024.
  4. **Nel caso di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento, di una o entrambe le rate del canone di cui all'articolo 21, comma 1, o dell'onere compensativo di cui all'articolo 31, comma 1-bis, o di una o entrambe le rate del canone aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 6, l'importo del canone non pagato è incrementato, per l'annualità successiva, a titolo di sanzione, del 50 per cento.**
  5. Ai concessionari di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024 che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma 3.

## Art. 35

(Disposizioni transitorie per le piccole derivazioni)

1. Nelle more della revisione della normativa regionale in materia, alle derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale superiore a 220 kW e fino a 3.000 kW, si applicano:
  - a) le disposizioni di cui al **comma 1-bis dell'articolo 31 relative all'onere compensativo** per la promozione ed il finanziamento delle misure di compensazione territoriale;
  - b) le disposizioni di miglioramento e risanamento ambientale, di miglioramento energetico e di compensazione territoriale di cui agli articoli 29, 30 e 31.

## Art. 36

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Ai relativi adempimenti previsti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per la finanza regionale.
2. A decorrere dall'anno 2023, agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 ed all'articolo 16, **comma 6**, stimati complessivamente in euro 10.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2023-2024, si provvede con le risorse allocate alla Missione 09, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale 2022-2024, esercizi 2023 e 2024.
3. Per gli anni successivi al 2024 si provvede con legge di bilancio.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di Territorio - Ambiente provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

## LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2022, N. 10

Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni

## Art. 8

(Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 39/2019)

1. L'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti) è sostituito dal seguente:

## "Art. 1

(Interventi straordinari sulla rete irrigua fucense)

1. La Regione Abruzzo concede per l'anno 2022 al Comune di Trasacco (AQ) un contributo di euro 250.000,00 a titolo di compartecipazione agli oneri derivanti dai lavori urgenti e indifferibili necessari per la ristrutturazione dell'opera

- architettonica ricadente in detto Comune e denominata "Tre Portoni", della zona ad essa adiacente nonche' per irreggimentare il flusso delle acque che vi scorrono. Per l'utilizzazione del contributo il Comune di Trasacco ed il Consorzio di Bonifica Ovest Liri-Garigliano sono tenuti alla sottoscrizione preventiva di specifico accordo.
2. Nel quadro delle competenze pubbliche attribuite ai consorzi di bonifica dalla normativa vigente ed al fine di garantire la normale erogazione di servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Ovest, con sede in Avezzano, e' concesso allo stesso Consorzio, per l'annualita' 2022, un contributo straordinario di euro 100.000,00, al fine di realizzare interventi infrastrutturali di ammodernamento ed efficientamento della rete di distribuzione idrica a servizio della Marsica orientale, nonche' il dragaggio e la pulizia del fondale del bacino artificiale posto a monte dell'opera di presa situata sul fiume Giovenco.
  3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di Previsione pluriennale 2022 - 2024, esercizio 2022, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", capitolo di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Interventi straordinari sulla rete irrigua nel Fucino".
  4. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2022 in complessivi euro 350.000,00, e' assicurata mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2022 - 2024, esercizio 2022, da adottarsi in termini di competenza e cassa:
    - a) in aumento parte Spesa: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", su un capitolo di spesa di nuova istituzione, da assegnare al **Dipartimento DPD**, per euro 350.000,00;
    - b) In diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per euro 350.000,00."

## Art. 16

(Disposizioni in materia di personale)

1. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dotazione organica delle strutture di cui al comma 1 e' incrementata per un numero massimo di due unita' con personale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), senza possibilita' di sostituzione, per il periodo di comando presso la segreteria, con personale a tempo determinato a garanzia dell'invarianza della spesa complessiva."
2. [Per motivate esigenze di servizio anche in relazione alla necessita' di portare a compimento gli interventi regionali legati al PNRR in maniera efficace e celere, in considerazione della particolare professionalita' ed esperienza maturata nella funzione esercitata, i direttori e dirigenti regionali possono essere autorizzati alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino all'eta' massima prevista dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla l. 214/2011.]

## LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2022, N. 11

Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti.

## Art. 1

(Finalita' e disposizioni generali)

1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita') che riconosce il diritto all'istruzione delle persone con disabilita' senza discriminazioni e sulla base di pari opportunita' e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate) che prevede il pieno rispetto dei diritti di liberta' e di autonomia delle persone con disabilita', anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, la presente legge e' finalizzata a garantire interventi specifici a favore delle persone cieche e sorde volti a sopperire alle difficolta' nella comunicazione e nella partecipazione che possono incontrare gli alunni e studenti nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di menomazioni visive e uditive.
2. In attuazione della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014), la presente legge detta norme per la disciplina delle funzioni relative all'assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali.
3. **Ai fini della presente legge:**
  - a) sono considerati ciechi i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
  - b) sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi).";

d) ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare.

Art. 3

(Trascrizione e traduzione testi scolastici per ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali)

1. I testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tifologo e dall'insegnante di sostegno, sentito il centro di ipovisione per gli ipovedenti e **previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare.**
2. I testi scolastici per i sordomuti e sordi pre-linguali sono trasferiti su supporto informatico, nel rispetto del giudizio espresso dall'interprete di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e dall'insegnante di sostegno e **previa consultazione del consiglio di interclasse e di classe in merito all'adeguatezza dei testi da adottare.**

\*\*\*\*\*

Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 72/7 del 2 agosto 2022 "Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili" sono i seguenti:*

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 61

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 7

Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 4. (5)
2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.
3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete. (4)
5. Per le finalità di cui al comma 3, la Rete si raccorda con la «Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## Art. 111

## Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

1. Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

REGIONI	Ristoro perdita di gettito 2020	Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020	Trasferimenti 2020
Valle d'Aosta	84.000.000	84.000.000	
Sardegna	473.000.000	383.000.000	90.000.000
Trento	355.000.000	300.634.762	54.365.238
Bolzano	370.000.000	318.332.960	51.667.040
Friuli-Venezia Giulia	538.000.000	538.000.000	
Sicilia	780.000.000	780.000.000	
TOTALE	2.600.000.000	2.403.967.722	196.032.278

- 2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 2-quater. Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.
- 2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

REGIONE	Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario	Riparto seconda quota del fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario	Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario
Abruzzo	15.812.894,74	37.950.947,37	53.763.842,11
Basilicata	12.492.894,74	29.982.947,37	42.475.842,11
Calabria	22.302.894,74	53.526.947,37	75.829.842,11

Campania	52.699.210,53	126.478.105,26	179.177.315,79
Emilia Romagna	42.532.894,74	102.078.947,37	144.611.842,11
Lazio	58.516.578,95	140.439.789,47	198.956.368,42
Liguria	15.503.947,37	37.209.473,68	52.713.421,05
Lombardia	87.412.631,58	209.790.315,79	297.202.947,37
Marche	17.411.842,11	41.788.421,05	59.200.263,16
Molise	4.786.052,63	11.486.526,32	16.272.578,95
Piemonte	41.136.052,63	98.726.526,32	139.862.578,95
Puglia	40.763.421,05	97.832.210,53	138.595.631,58
Toscana	39.086.578,95	93.807.789,47	132.894.368,42
Umbria	9.810.263,16	23.544.631,58	33.354.894,74
Veneto	39.731.842,11	95.356.421,05	135.088.263,16
TOTALE	500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00

- 2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.
- 2-septies. Entro il 30 settembre 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.
- 2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
- 2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022 entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota annuale prevista dalla tabella 1, fino alla concorrenza delle risorse ricevute a ristoro delle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione indicate nella tabella 1. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
- 2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001). (337)
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome. (338)
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

#### LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2013, N. 42

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012.

##### Art. 14

(Incentivazione della gestione associata)

1. La Regione incentiva le forme di gestione associata delle funzioni di polizia locale di cui all'articolo 13.
2. Le forme di incentivazione ed i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie finalizzati alle gestioni associate delle funzioni di polizia locale sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 25, qualora già costituito.

##### Art. 21

(Attività formativa)

1. L'attività formativa della scuola è attuata attraverso l'organizzazione di corsi di prima formazione, di corsi di aggiornamento periodici e di corsi o altri eventi formativi di specializzazione, anche elevata, in relazione all'impiego in specifici settori operativi. La partecipazione a tali corsi è assicurata dai Corpi o Servizi di polizia locale, purché sia possibile mantenere i servizi essenziali durante la frequenza degli stessi.
2. Sulla base del fabbisogno formativo rilevato dalla Regione presso i Corpi o i Servizi di polizia locale dei comuni singoli o associati e delle province, e sentito il parere del comitato consultivo di cui all'articolo 25, la Giunta regionale approva il programma di durata biennale delle attività della scuola.
3. Le attività di cui al comma 2 possono essere programmate e realizzate in convenzione con gli enti locali territoriali interessati, con eventuale compartecipazione alla spesa da parte degli enti stessi.

4. Al termine dei corsi, a seguito di verifica finale di idoneità, è rilasciato un attestato di superamento del corso con votazione in centesimi, che costituisce titolo valutabile ai fini dell'avanzamento e della progressione nella carriera.
5. La scuola, per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, può avvalersi dell'apporto di Atenei universitari e di strutture formative specializzate di enti pubblici o privati.
6. L'attività formativa della scuola può produrre crediti formativi riconosciuti, ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione alle diverse categorie professionali della polizia locale.
7. La Regione, attraverso la scuola, può stipulare apposite convenzioni con le Università aventi sede nel territorio regionale finalizzate alla istituzione di corsi accademici diretti al conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, alla sicurezza urbana e alla pianificazione delle risorse.

## Art. 23

(Osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana)

1. È istituito l'osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana, di seguito denominato "osservatorio".
2. Presso l'osservatorio è costituito un sistema informatizzato per la raccolta di leggi, decreti, circolari e quant'altro attiene all'attività della polizia locale e della sicurezza urbana. L'osservatorio è dotato, inoltre, di un apposito portale internet alla cui gestione prende parte la polizia locale, al quale possono accedere anche i cittadini e le imprese per usufruire di servizi informativi e di altre utilità in materia di polizia locale e sicurezza urbana.
3. L'osservatorio, in particolare, persegue le seguenti finalità:
  - a) fornire alla polizia locale un sostegno operativo all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite;
  - b) uniformare i protocolli operativi, la modulistica e diramare circolari sull'interpretazione delle norme di interesse della polizia locale e della sicurezza urbana, anche avvalendosi di organismi di ricerca e formazione a supporto della pubblica amministrazione;
  - c) offrire al cittadino e alle imprese una possibilità di informazione e di contatto diretto con la polizia locale;
  - d) predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 28, comma 2.
4. L'attività dell'osservatorio è svolta in collaborazione con gli enti locali territoriali e con il Comitato consultivo di cui all'articolo 25, all'attività del quale l'osservatorio fornisce anche supporto tecnico.
5. Le modalità organizzative e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

## LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2022, n. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022).

## Art. 6

(Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico)

1. Alla luce dell'assegnazione, prevista in virtù dell'emergenza COVID-19 con riferimento all'esercizio 2020, del Fondo per il finanziamento delle funzioni regionali ex articolo 111 del decreto legge 9 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche ed integrazioni, nel corso dell'esercizio 2022 è autorizzata l'iscrizione delle restanti assegnazioni eventualmente riconosciute a detto titolo dalle competenti Autorità Governative, nei limiti dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00, da destinare al finanziamento delle funzioni regionali, fatto comunque salvo il rispetto del dispositivo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 10 novembre 2021, in materia di ammortamento del disavanzo per gli esercizi 2014 e 2015.
2. All'esito dell'accertamento delle maggiori somme di cui al comma 1, nell'esercizio 2022, con proprio provvedimento la Giunta regionale individua, nelle forme di legge e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, le funzioni e gli interventi da finanziare per il corrispondente importo, con priorità ai seguenti interventi di spesa: cofinanziamento del PSR per l'importo pari a 3 milioni di euro; interventi in materia di cultura e turismo per un importo pari ad 1 milione di euro (TSA, Borghi più belli ed altri); progetto MOVETE, sistema di trasporto funiviario per un importo pari ad 1 milione di euro. Nei limiti delle ulteriori disponibilità eventualmente accertate sono finanziati i seguenti interventi: cofinanziamento di progetti nazionali e comunitari, realizzazione di grandi eventi sportivi, valorizzazione dell'attività del CRUA e del COTIR, interventi in materia agro-alimentare, interventi per fronteggiare il fenomeno dell'erosione della costa, interventi per il sostegno alle imprese della pesca che operano nel porto di Pescara, partecipazione alla Fondazione "Di Persio-Pallotta" e finanziamento della stessa per un importo annuale pari ad euro 200.000,00 e del Museo della Perdonanza Celestiniana per un importo annuale pari ad euro 100.000,00, gratuita del servizio di trasporto a favore del personale in forza all'esercito, valorizzazione dell'attività Istituto Zooprofilattico, spese necessarie al funzionamento della Struttura della ZES e per interventi di riqualificazione del patrimonio e di aree urbane, e nei Comuni di Vasto per euro 80.000,00, di Francavilla per euro 100.000,00 ed Opi per euro 20.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla rigenerazione urbana anche attraverso opere funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale, edilizio, viario, culturale, artistico o religioso; interventi di valorizzazione, fruizione sentieri e rifugi nel comprensorio turistico del Voltigno per un importo pari ad euro 200.000,00; euro 150.000,00 all'Istituto Tecnico Superiore di Ortona per l'avviamento ai

corsi di formazione per il personale ferroviario specializzato; contributo per progettazione, organizzazione e attuazione di corsi formativi per preparatore treno e agente di condotta. Allo stanziamento delle somme si provvede con apposite variazioni di bilancio.

\*\*\*\*\*

Valerio  
Taddei

Firmato digitalmente da Valerio Taddei  
Data: 2022.08.12 12:26:30 +02'00'

LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 25

**Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS.**



*Il Presidente della Regione*

## **ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 72/9 del 2.8.2022

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

## **LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2022 N. 25**

### **Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 22/08/2022 13:36:43



Consiglio regionale

## **Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS**

### Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 8, comma 1 dello Statuto regionale e nel rispetto delle disposizioni statali, promuove e valorizza le attività culturali, riconoscendo le attività teatrali come una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identità dei territori nonché uno strumento di formazione e incontro.
2. La presente legge identifica le tipologie di intervento relative al comparto teatrale regionale garantendo la qualità artistica, il pluralismo culturale, le pari opportunità e l'equa ripartizione delle risorse.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione interviene a sostegno dei soggetti come individuati dall'articolo 3, che non beneficiano dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), di seguito extra FUS.

### Art. 2 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di sostegno, coordinamento e impulso promozionale delle attività teatrali.
2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione:
  - a) favorisce la continuità e lo sviluppo delle attività nell'ambito teatrale degli organismi extra FUS, sostenendo la produzione, la programmazione, la formazione, oltreché l'interdisciplinarietà tra le varie forme di spettacolo;
  - b) opera e controlla affinché siano salvaguardati i principi della libera concorrenza tra gli organismi medesimi;
  - c) favorisce la promozione nazionale e internazionale delle attività di produzione e di formazione degli organismi di ambito teatrale extra FUS presenti in Abruzzo;
  - d) promuove e sostiene la formazione e l'aggiornamento dei profili professionali di settore secondo quanto individuato nel repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo;
  - e) favorisce la crescita economica degli organismi che operano nell'ambito teatrale sia sotto il profilo imprenditoriale che associativo con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile e femminile;
  - f) promuove e sostiene specifici progetti di formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed alle fasce sociali più deboli;

2

- g) incrementa l'offerta di attività teatrali nelle istituzioni universitarie e nelle scuole di ogni ordine e grado;
- h) sostiene la realizzazione di attività teatrali aventi carattere terapeutico, educativo e di solidarietà rivolte al mondo delle disabilità, del disagio sociale e delle categorie fragili;
- i) sostiene progetti di ospitalità di un nucleo artistico all'interno del territorio regionale, finalizzata alla produzione artistica e alla formazione del pubblico;
- j) effettua, tramite l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)), la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

## Art. 3

(Destinatari)

- 1. La Regione individua come beneficiari dei contributi di cui alla presente legge i soggetti legalmente costituiti, in forma individuale o in forma di organismi associativi o d'impresa, aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) documentata continuità almeno triennale dell'attività;
  - b) sana ed equilibrata gestione economica e finanziaria ed adeguata struttura tecnica ed organizzativa;
  - c) osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti e dei consulenti scritturati o delle proprie attività professionali;
  - d) non essere beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 163/1985 o di altri contributi regionali erogati per le medesime finalità.

## Art. 4

(Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)

- 1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti attività in ambito teatrale:
  - a) produzione di spettacoli e loro circuitazione nel territorio regionale, nazionale e all'estero, realizzati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
  - b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale;
  - c) programmazione di spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni abruzzesi;
  - d) realizzazione di festival e rassegne;
  - e) formazione teatrale in ambito scolastico, educativo, artistico e sociale;
  - f) formazione del pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le università;

3

- g) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo;
  - h) pratiche dello spettacolo in relazione al disagio e all'inclusione sociale;
  - i) ospitalità di progetti di spettacolo e di formazione risultanti da collaborazioni artistiche e che sviluppino ricadute sulla crescita culturale del territorio;
  - j) ampliamento della partecipazione degli spettatori ed equilibrata distribuzione dell'offerta di spettacolo e di progetti formativi nell'ambito teatrale, con ricadute turistiche, educative, culturali e sociali nel territorio regionale.
2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento finalizzate:
- a) all'acquisizione di attrezzature destinate alle attività teatrali;
  - b) all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico.

## Art. 5

(Parametri di valutazione)

1. I parametri di valutazione dell'attività e di commisurazione dell'intervento finanziario regionale, da documentare idoneamente all'atto della presentazione dell'istanza, sono individuati nell'Allegato A della presente legge.

## Art. 6

(Commissione tecnica di valutazione)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, il Direttore del Dipartimento competente in materia di cultura, o suo delegato, nomina la Commissione Tecnica, di seguito Commissione, per la valutazione delle istanze presentate e ammesse in esito alle attività istruttorie svolte dal Dipartimento medesimo.
2. La Commissione è composta da cinque membri di cui tre individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica, e due esperti esterni. Le funzioni di presidente sono assunte da uno dei membri nominati tra il personale regionale. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
3. I due esperti di comprovata esperienza nel settore teatrale sono nominati su proposta dei Coordinamenti, maggiormente rappresentativi in ambito regionale, degli operatori teatrali e rimangono in carica per la durata di tre anni.
4. La Commissione è tenuta alla pubblicazione delle istanze ammesse a contributo e della relativa graduatoria entro 60 giorni dalla nomina.

## Art. 7

(Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi)

1. La concessione dei contributi da parte della Regione è subordinata:
- a) alla presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione dettagliata contenente il programma che si intende svolgere l'anno successivo corredato dalle relative previsioni di spesa;

- b) all'ottemperanza da parte dei richiedenti, se beneficiari di contributo regionale nell'annualità precedente, degli adempimenti previsti in fase di rendicontazione, secondo le normative vigenti.
2. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati ai soggetti richiedenti in misura proporzionale ai parametri e ai relativi punteggi di cui all'Allegato A della presente legge.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta il piano di finanziamento delle attività di interesse regionale di cui alla presente legge e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
  4. L'ammontare complessivo del contributo, che non può comunque eccedere il 50 per cento della spesa prevista dai soggetti beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore a euro 30.000,00, è erogato dalla Giunta regionale in misura del:
    - a) 40 per cento prima della realizzazione del programma;
    - b) 60 per cento entro trenta giorni dalla presentazione di dettagliata rendicontazione dell'attività finanziata, secondo quanto previsto dall'atto di Giunta regionale di cui al comma 3.
  5. I contributi per le attività di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime finalità.
  6. L'elenco dei soggetti ammessi a contributo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

#### Art. 8

(Norme riguardanti i beneficiari degli interventi finanziari regionali)

1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge evidenziano su tutto il materiale informativo e promozionale delle attività il logo della Regione Abruzzo per tutta la durata dell'annualità relativa al contributo.
2. La concessione dei contributi regionali di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le attività sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nel programma ammesso a finanziamento allegato all'istanza di contributo e, comunque, comunicando preventivamente al Dipartimento competente in materia di cultura le eventuali variazioni.
3. I beneficiari sono tenuti a comprovare l'effettuazione delle attività come da programma allegato all'istanza di contributo tramite la presentazione di:
  - a) ambito produzione e organizzazione di spettacoli: in caso di eventi, tutelati e non tutelati a pagamento, modelli C1 SIAE emessi; in caso di eventi tutelati gratuiti permesso di esecuzione SIAE; in caso di eventi non tutelati gratuiti, dichiarazione di responsabilità SIAE;
  - b) altri ambiti (formazione, acquisizione di attrezzature o innovazione tecnologica): le fatture ricevute ed emesse.
4. I beneficiari, a pena esclusione dal contributo, devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal direttore artistico e dal legale rappresentante che certifichi l'esclusività e l'unicità del programma artistico presentato in sede di domanda rispetto al finanziamento richiesto.

5

## Art. 9

(Norma transitoria)

1. Per la sola annualità 2023, a causa delle restrizioni Covid che hanno comportato un fermo delle attività, la dicitura "annualità precedente" riportata nella lettera A dell'Allegato A è riferita all'anno 2019.

## Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 250.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali ), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titoli 1 e 2, della parte Spesa del bilancio regionale 2022-2024.
2. Per gli anni successivi al 2024, agli oneri si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio.
3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

## Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/9 del 2.8.2022, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 22/08/2022 13:37:05

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:  
Lorenzo Sospiri  
Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 08/08/2022 10:36

Seriale Certificato: 86

Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025  
TI Trust Technologies QTSP CA

VT/rd/fb

ALLEGATO A			
	Criterio	Punteggi	Massimo
A	numero di incontri complessivi previsti nell'attività di formazione, con un massimo di 1 incontro giornaliero (comprese le collaborazioni occasionali e le prestazioni professionali)	-da 1 a 20 > 2 punti -da 21 a 50 > 4 punti -da 51 a 100 > 8 punti -oltre 100 > 15 punti	15
	numero delle giornate lavorative complessive previste nelle attività di produzione e programmazione	-da 1 a 30 > 2 punti -da 31 a 100 > 4 punti -da 101 a 300 > 8 punti -oltre 300 > 15 punti	15
	numero di incontri complessivi svolti nell'attività di formazione, con un massimo di 1 incontro giornaliero (comprese le collaborazioni occasionali e le prestazioni professionali) nell'anno precedente	-da 1 a 20 > 2 punti -da 21 a 50 > 4 punti -da 51 a 100 > 8 punti -oltre 100 > 15 punti	15
	numero delle giornate lavorative complessive svolte nelle attività di produzione e programmazione nell'anno precedente	-da 1 a 30 > 2 punti -da 31 a 100 > 4 punti -da 101 a 300 > 8 punti -oltre 300 > 15 punti	15
	numero degli spettacoli svolti nell'attività di produzione e programmazione nell'anno precedente	-da 1 a 15 > 1 punto -da 15 a 20 > 3 punti -da 20 a 30 > 5 punti -oltre 30 > 10 punti	10
B	numero degli anni di attività svolta oltre il triennio minimo di cui all'articolo 3 (a partire dall'anno solare di inizio attività)	-da 4 a 5 > 1 punto -da 6 a 8 > 3 punti -da 8 a 10 > 5 punti -oltre 10 > 10 punti	10
C	numero di compagnie professionali ospitate nella programmazione annuale (dimostrabile attraverso la titolarità dell'organizzazione)	-da 1 a 3 > 1 punto -da 3 a 5 > 3 punti -da 6 a 10 > 5 punti -oltre 10 > 10 punti	10
	percentuale di compagnie professionali abruzzesi ospitate nella programmazione annuale (dimostrabile attraverso la titolarità dell'organizzazione)	-dal 10% al 30% > 2 punti -dal 31% al 50% > 4 punti -dal 51% al 70% > 8 punti -oltre il 70% > 15 punti	15
D	risonanza e diffusione della propria attività, svolta negli anni precedenti, in ambito regionale e nazionale, evincibile attraverso l'esibizione di articoli di stampa, recensioni critiche, ovvero altre generali attestazioni di qualità e qualificazione professionale	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 2 punti -buona > 3 punti -ottima > 5 punti	5
E	concorso significativo di altri soggetti pubblici e/o privati, ovvero collaborazioni con personalità artistiche qualificate	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 3 punti -buona > 5 punti -ottima > 10 punti	10
F	percentuale di cofinanziamento del soggetto proponente	-dal 50% al 55% > 2 punti -dal 56% al 60% > 4 punti -dal 61% al 65% > 8 punti -oltre il 65% > 15 punti	15
G	adeguata attività informativa nei confronti del pubblico anche attraverso la produzione di pubblicazioni cartacee e/o ogni altro mezzo divulgativo online (social, siti web, ecc.)	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 2 punti -buona > 3 punti -ottima > 5 punti	5
H	solidità progettuale nel campo della ricerca e della sperimentazione di tecniche e linguaggi innovativi nel campo delle attività teatrali	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 2 punti -buona > 3 punti -ottima > 5 punti	5
I	operatività negli anni precedenti sul territorio nazionale	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 3 punti -buona > 5 punti -ottima > 10 punti	10
	operatività negli anni precedenti sul territorio regionale al di fuori della sede operativa abituale	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 3 punti -buona > 5 punti -ottima > 10 punti	10
J	collegamento operativo con istituzioni culturali in campo europeo o internazionale del progetto finanziabile (dimostrabili con evidenze documentali)	-scarso > 1 punto -sufficiente > 2 punti -buono > 3 punti -ottimo > 5 punti	5
K	presenza, all'interno del progetto finanziabile, di una singola attività significativa, programmata su base pluriennale (ultima edizione della quale svolta o da svolgersi nell'anno di presentazione dell'istanza di contributo)	-da 3 a 5 anni > 1 punto -da 6 a 8 anni > 3 punti -oltre 8 anni > 5 punti	5
L	presenza di qualificata direzione artistica (da valutarsi sul curriculum professionale)	-sufficiente > 1 punto -buona > 2 punti -molto buona > 3 punti -ottima > 5 punti	5
M	operatività nelle zone interne e disagiate del territorio regionale e/o scarsamente raggiunte da programmazione culturale	-scarsa > 1 punto -sufficiente > 3 punti -buona > 5 punti -ottima > 10 punti	10
N	presenza di un nucleo artistico e tecnico composto, almeno per il 70%, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni	-oltre il 70% > 5 punti	5
O	presenza di un nucleo artistico e tecnico composto, almeno per il 50%, da persone residenti nel territorio regionale	-oltre il 50% > 5 punti	5
		<b>Tot</b>	<b>200</b>



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON **DELIBERAZIONE N. 72/9 DEL 2 AGOSTO 2022** "Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS"

#### Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

#### LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46

(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014))

#### Art. 23

(Osservatorio Culturale d'Abruzzo)

1. Per favorire lo sviluppo dello spettacolo e migliorare la capacità di intervento regionale anche in materia di valorizzazione dei beni culturali è istituito presso il Servizio competente in materia di cultura l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo (di seguito Osservatorio) senza ulteriori costi per il bilancio regionale.
2. Attraverso l'Osservatorio la Regione svolge attività di monitoraggio, rilevazione, studio, ricerca ed analisi di settore, al fine di verificare l'efficacia dell'intervento regionale ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli Enti Locali, delle Università e degli operatori del settore.
4. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Valerio  
Taddei

Firmato  
digitalmente da  
Valerio Taddei  
Data: 2022.08.12  
11:54:59 +02'00'

LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 26

**Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica.**



*Il Presidente della Regione*

### **ATTO DI PROMULGAZIONE N. 26**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 72/10 del 2.8.2022

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

### **LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2022 N. 26**

#### **Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

**Dott. Marco Marsilio**

Firmato digitalmente da MARCO MARSILIO  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 22/08/2022 13:39:15



Consiglio regionale

## Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica

### Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti autoclave e serbatoi di accumulo idrico negli edifici residenziali che ne sono sprovvisti al fine di:
  - a) limitare il disagio della popolazione derivante dalla carenza idrica;
  - b) promuovere l'adeguamento e l'innovazione tecnologica del patrimonio edilizio residenziale realizzato in epoca antecedente al 1990, garantendo l'approvvigionamento idrico e un'adeguata pressione di distribuzione idrica nel corso delle interruzioni sulla rete causate dalla crisi idrica ormai generalizzata e ripetuta nel tempo;
  - c) rafforzare la prevenzione igienico-sanitaria, garantendo un sicuro afflusso idrico alle abitazioni soprattutto nel periodo estivo con le alte temperature.

### Art. 2 (Contributi regionali e soggetti beneficiari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione eroga contributi a fondo perduto destinati all'acquisto ed all'installazione di impianti autoclave e serbatoi di accumulo idrico a servizio di edifici destinati a civile abitazione ubicati nel territorio regionale e costituiti da più piani oltre al primo.
2. Per "impianto autoclave" si intende il dispositivo per il sollevamento dell'acqua con la funzione di fornire la giusta pressione necessaria al sollevamento dell'acqua finalizzato a consentire la normale erogazione nelle unità immobiliari di proprietà; l'impianto complesso si compone dei seguenti elementi:
  - a) serbatoio di accumulo;
  - b) pompa elettrica;
  - c) contenitore a pressione;
  - d) interruttore-pressostato.
3. Il contributo a fondo perduto è destinato, attraverso l'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI):
  - a) alle persone fisiche proprietarie di abitazioni singole ricomprese in edifici non condominiali, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa;
  - b) ai condomini;
  - c) ai Comuni ed alle ATER per gli interventi sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di rispettiva proprietà.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3, il contributo può essere richiesto e concesso per una sola abitazione singola.

## Art. 3

(Entità del contributo e criteri di assegnazione)

1. Il contributo è erogato dalla Regione Abruzzo attraverso l'ERSI che provvede a rendicontare alla Regione Abruzzo Dipartimento Territorio e Ambiente DPC 024 Servizio gestione e qualità delle acque (di seguito Dipartimento competente) le spese sostenute per le finalità di cui alla presente legge secondo le regole e le modalità del programma di finanziamento di cui all'articolo 6.
2. L'entità del contributo a fondo perduto che ERSI riconosce ai singoli beneficiari non può essere inferiore a euro 250,00 e superiore ad euro 1.500,00 per ciascun edificio, ed è stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
  - a) numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio a servizio delle quali è posto l'impianto;
  - b) complessità dell'impianto.
3. Il contributo è erogato nelle seguenti modalità:
  - a) un acconto pari al 50 per cento a seguito della presentazione e dell'accoglimento della richiesta all'ERSI, corredata della documentazione di cui all'articolo 4;
  - b) il restante saldo del 50 per cento a seguito della presentazione all'ERSI della documentazione comprovante la corretta installazione e conformità funzionale dell'impianto.
4. I contributi sono concessi ed erogati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6 a decorrere dall'annualità 2022, a seguito di avviso pubblico adottato dall'ERSI; a tal fine le risorse stanziare sono così ripartite:
  - a) il 20 per cento per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), seguendo l'ordine di presentazione delle domande;
  - b) il 60 per cento per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), seguendo l'ordine di presentazione delle domande;
  - c) il 20 per cento alle persone fisiche proprietarie di abitazioni singole di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), sulla base del criterio del reddito più basso definito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2.

## Art. 4

(Modalità di presentazione della richiesta)

1. La richiesta di accesso al contributo è corredata dalla seguente documentazione:
  - a) autocertificazione resa a norma di legge attestante la titolarità dell'immobile e completa dei dati di individuazione catastale e della categoria catastale assegnata (A2-A3-A4-A5);
  - b) preventivo dei lavori relativi all'impianto da installare, formulato da ditta incaricata abilitata, in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  - c) nel caso di richiesta da parte di un condominio, deliberazione dell'Assemblea avente per oggetto l'approvazione degli interventi di cui alla presente legge;
  - d) nel caso di richiesta dell'ATER o del Comune per gli interventi sugli immobili di rispettiva proprietà, atto di approvazione degli interventi di cui alla presente legge.
2. Al termine dei lavori, al fine di conseguire il saldo del contributo, il richiedente trasmette all'ERSI competente la seguente documentazione:
  - a) attestazione comprovante la corretta installazione e conformità funzionale dell'impianto da parte della ditta incaricata;

3

b) fattura a saldo dei lavori eseguiti.

Art. 5  
(Attività istruttoria)

1. Le domande di concessione dei contributi sono istruite ed esaminate a cura di ERSI.
2. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.

Art. 6  
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, quantificati in euro 859.540,00 per l'anno 2022, si provvede, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche, attraverso la riprogrammazione delle risorse a valere sulla Sezione Speciale 2 del PSC Abruzzo FSC 2000-2020 di cui alla delibera di Giunta regionale 30 giugno 2022, n. 349.
2. La Giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti previsti al comma 1 per dare attuazione alla presente legge.
3. L'utilizzo delle risorse di cui alla presente legge per le finalità ivi indicate è subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione.
4. L'autorizzazione delle relative spese è consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.

Art. 7  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/10 del 2.8.2022, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 22/08/2022 13:39:36



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:  
Lorenzo Sospiri  
Presidente  
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO  
Firmato il 08/08/2022 10:37  
Seriale Certificato: 86  
Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025  
TI Trust Technologies QTSP CA

AM/VT/fb/rd

LEGGE REGIONALE 22.08.2022, N. 27

**Istituzione e realizzazione del Giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano.**



*Il Presidente della Regione*

## **ATTO DI PROMULGAZIONE N. 27**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 72/11 del 2.8.2022

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

## **LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2022 N. 27**

### **Istituzione e realizzazione del Giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente  
Dott. Marco Marsilio  
Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 22/08/2022 13:41:33



Consiglio regionale

## **Istituzione e realizzazione del Giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano**

### Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo intende realizzare un ricordo permanente delle vittime della tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017 a seguito del crollo dell'Hotel Rigopiano causato da una valanga, nella quale persero la vita 29 persone e che ha sconvolto il tessuto umano e sociale di numerose comunità d'Italia.

### Art. 2 (Istituzione e realizzazione del "Giardino della memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano")

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce il "Giardino della Memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano".
2. Il Consiglio regionale d'Abruzzo, attraverso l'Ufficio di Presidenza, promuove la realizzazione del Giardino di cui al comma 1 in località Rigopiano di Farindola, nonché l'organizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nel Comune di Farindola e nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione, per alimentare e conservare nel futuro dell'Abruzzo la memoria del tragico episodio di cui all'articolo 1.

### Art. 3 (Contributo regionale)

1. Per la realizzazione delle opere necessarie ai fini della fruibilità del "Giardino della Memoria delle vittime della sciagura di Rigopiano", la Regione concede per l'anno 2022 al Comune di Farindola un contributo di euro 40.000,00.

### Art. 4 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 40.000,00 per l'anno 2022, si provvede con lo stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Giardino in memoria vittime di Rigopiano" alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, della parte Spesa del bilancio del Consiglio regionale 2022-2024, esercizio 2022.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante la seguente variazione al bilancio del Consiglio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Giardino in memoria vittime di Rigopiano" per euro 40.000,00;
  - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1102 denominato "Rimborso trattamento economico componenti di nomina regionale della sezione di controllo della Corte dei Conti" per euro 40.000,00.

2

Art. 5  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 72/11 del 2.8.2022, ha approvato la presente legge.


Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO  
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 22/08/2022 13:42:02



## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:  
Lorenzo Sospiri  
Presidente  
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO  
Firmato il 08/08/2022 17:17  
Seriale Certificato: 86  
Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025  
TI Trust Technologies QTSP CA

AM/VT/fb/rd



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)